

## XVI LEGISLATURA

443ª SEDUTA PUBBLICA  
RESOCONTO E STENOGRAFICOGIOVEDÌ 21 OTTOBRE 2010  
(Antimeridiana)Presidenza della vice presidente MAURO,  
indi del vice presidente CHITI

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-Apl; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.*

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## Presidenza della vice presidente MAURO

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 9,33).  
Si dia lettura del processo verbale.

*Omissis*

**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**(601) GIULIANO.** - *Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria*

**(711) CASSON ed altri.** - *Disciplina dell'ordinamento della professione forense*

**(1171) BIANCHI ed altri.** - *Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare*

**(1198) MUGNAI.** - *Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (ore 9,37)*

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 601, 711, 1171 e 1198.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 16 e sono stati accantonati alcuni emendamenti presentati agli articoli precedenti.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti presentati all'articolo 16.

**VALENTINO, relatore.** Signora Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 16.200 e contrario sull'emendamento 16.202. Ricordo che gli emendamenti 16.201 e 16.203 sono stati ritirati. Esprimo parere contrario sull'emendamento 16.204, perché l'articolo 16, alla lettera f), prevede già l'irreprensibilità delle condotte; per cui, è pacifico che non bisogna aver commesso reati. Il parere è contrario sull'emendamento 16.206 per le stesse ragioni. Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 16.205. Invito i presentatori dell'emendamento 16.207 a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 16.208 16.209 e

16.214. e contrario sugli emendamenti 16.211, 16.212, 16.213, 16.216, 16.217 e 16.218. Gli emendamenti 16.210 e 16.215 sono stati ritirati. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 16.219 (testo corretto) e 16.221 e contrario sull'emendamento 16.220. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 16.222, 16.223 e 16.225 e favorevole sull'emendamento 16.224.

Sull'ordine del giorno G16.100 esprimo parere contrario.

Infine, vorrei pregare il senatore Mazzatorta di riformulare l'emendamento 16.200, sul quale il parere è favorevole, prevedendo che anche per il praticante avvocato sussistano le medesime condizioni di iscrizione dell'avvocato, ovvero di essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea. (*Applausi ironici dei senatori Poretti e Perduca. Commenti del senatore Perduca*).

Infine, sull'emendamento 16.207 invito al ritiro o, in caso contrario, il parere è contrario in quanto esiste già un emendamento del relatore, il 2.600, che è stato accantonato e che è sostanzialmente analogo.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Mazzatorta se accetta l'invito del relatore di riformulare l'emendamento 16.200.

**MAZZATORTA (LNP).** Signora Presidente, accetto l'invito e riformulo l'emendamento secondo le indicazioni del relatore.

**ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.** Il parere del Governo è conforme a quello testé espresso dal relatore, con la seguente specificazione: sull'emendamento 16.204 della senatrice Della Monica il parere è contrario, anche se condivido totalmente le ragioni in esso sottese. La sua collocazione mi appare però non pertinente, nel senso che è più attinente al codice deontologico che al provvedimento in esame.

Quindi, ripeto, il parere è contrario, ma solo per ragioni di forma e non di sostanza.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.200 (testo 2).

**PERDUCA (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**PERDUCA (PD).** Innanzitutto vorrei segnalare - quella di prima voleva essere una battuta a microfoni spenti - che il suggerimento del relatore poteva essere formulato in altra maniera. Al comma 3 dell'articolo 16 si specificano quali requisiti occorre possedere per l'iscrizione nel registro dei praticanti. Si poteva, quindi, includere in questa parte eventualmente la necessità di essere cittadino italiano o di stato appartenente all'Unione europea. In ogni caso, questi sono problemi che vanno ad aggravare la situazione.

Non si capisce, indipendentemente da quanto possa essere stato scritto dai padri del diritto processuale o della procedura, per quale motivo possano accedere alla professione forense solo i cittadini italiani o dell'Unione europea. Se il problema deve essere quello di mantenere quanto più alta possibile la qualità del servizio offerto, privare della possibilità di svolgere le funzioni di avvocato iscritto all'ordine un cittadino di un altro Paese del mondo, magari con conclamata fama ed esperienza in diversi i campi - non voglio citare i soliti Stati Uniti, ma vi sono altre parti del mondo dove la tradizione forense è allo stesso livello di quella italiana - mi pare un ulteriore fattore di ritardo rispetto alla possibilità di far arrivare effettivamente a conclusione una riforma che vada nelle direzioni generali auspiccate dai proponenti.

Per questi motivi, voterò contro questo emendamento etnico.

**\*ICHINO (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**ICHINO (PD).** Signora Presidente, esistono accordi e convenzioni internazionali che prevedono, con rapporto di reciprocità tra l'Italia e altri Stati, la possibilità di esercizio della professione forense nel nostro Paese da parte di avvocati di Paesi esterni all'Unione europea. Pertanto, o l'emendamento 16.200 viene integrato facendo salvi gli obblighi internazionali e quindi le convenzioni e i trattati

che dispongono su questo punto, oppure la disposizione, così formulata, determinerebbe un venir meno del nostro Paese ai suoi obblighi. Per questa ragione, se non viene modificata la formulazione, il Gruppo del Partito Democratico esprimerà un voto contrario.

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Metto ai voti l'emendamento 16.200 (testo 2), presentato dai senatori Mazzatorta e Divina.

**È approvato.**

LEGNINI (PD). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico. *(Proteste del senatore Legnini per la presenza di alcune luci accese cui non corrisponde alcun senatore).*

PRESIDENTE. Senatore Legnini, i senatori Segretari stanno controllando e se mi segnalano qualcosa ne prenderò atto. *(La senatrice Segretario Amati scende nell'emiciclo per controllare la correttezza del voto. Proteste dal Gruppo PD).*

Collegli, la senatrice Segretario sta verificando sulla base delle vostre segnalazioni.

INCOSTANTE (PD). Nell'ultima fila, in alto a destra, un giornale copre due postazioni.

ASCIUTTI (PdL). Chi c'è invece vicino alla senatrice Soliani?

PORETTI (PD). Signora Presidente, faccia sedere i senatori.

PRESIDENTE. Senatrice Poretti, posso invitare i colleghi a sedersi, ma non posso fisicamente metterli a sedere.

**È approvato.**

L'emendamento 16.201 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 16.202, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 16.203 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.204, identico all'emendamento 16.206.

**MARITATI (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (PD). Signora Presidente, sorprende l'opposizione della maggioranza o la chiusura, direi, anche del relatore a questo nostro emendamento. Noi chiediamo che sia inserito nell'articolo 16 al comma 1, dopo la lettera f), al comma 1, dopo la lettera f), come condizione per l'iscrizione all'albo, il non avere riportato condanne per i reati per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (stiamo parlando di reati di mafia). Il Sottosegretario non può allora frenare la sua condivisione rispetto al contenuto, prende la parola e lo dice: dice di essere d'accordo, molto d'accordo, con questo contenuto, però aggiunge che è più materia deontologica. Non riesco a capirlo questo discorso: perché materia deontologica? È solo materia deontologica? Stabilire in una

legge come questa che un avvocato condannato per delitti di mafia non debba mantenere l'iscrizione all'albo è una questione di deontologia? Ma noi in questo momento stiamo lavorando, e direi all'unisono, nella Commissione parlamentare antimafia che ha deliberato un codice deontologico che riguarda questa materia, la condanna dei candidati, e questo codice, varato all'unanimità in Commissione parlamentare antimafia, non ha sortito effetti utili, e quindi oggi ci prepariamo a presentare un disegno di legge. La deontologia è un fatto serio per chi la percepisce. L'etica e la morale politica sono un fatto quanto mai vincolante per le coscienze, ma qui stiamo parlando di mafia e spesso vediamo che anche le leggi sono inefficaci o non adeguate.

Vi chiediamo quindi di riflettere: perché vi arroccate sempre su un no, quasi a difendere posizioni che in questo caso sono indifendibili? Che cosa guasta, che cosa altera, quale equilibrio viene toccato inserendo in questa legge, che riguarda l'ordinamento forense, che chi è condannato per delitti di mafia non può continuare a fare l'avvocato? Qual è la professione che lo consente? Oppure sbandierare il fatto che questo Governo e questa maggioranza non hanno precedenti nella storia del Paese come contrapposizione e lotta alla mafia deve restare solo una bandiera vuota e senza contenuto?

Vi chiedo di riflettere; se avete bisogno di tempo, accantoniamo l'emendamento 16.204, ma non facciamo passare questa occasione per far sì che tutto il Senato si opponga alla mafia in termini concreti, e non soltanto a parole.

**LUSI (PD)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**LUSI (PD)**. Signora Presidente, solo quindici secondi, per chiedere se il relatore cambierebbe il proprio parere se i proponenti l'emendamento aggiungessero, dopo la parola: «condanne», le seguenti: «con sentenza passata in giudicato». Credo che con questa aggiunta sarebbe difficile da parte del relatore, della maggioranza e del Governo esprimere un parere contrario. Io nel testo non leggo questa formulazione e quindi la dizione attuale si potrebbe prestare ad un'interpretazione non condivisibile.

**PRESIDENTE**. Senatore Valentino, qual è il suo parere in merito alla proposta del senatore Lusi?

**VALENTINO, relatore**. Signora Presidente, mi rendo perfettamente conto delle ragioni che muovono gli interventi sia del senatore Maritati, che del senatore Lusi. Quando ho espresso il mio parere, attesa la specificità e l'importanza del tema, ho anche laconicamente motivato. Ho detto che l'argomento è ricompreso all'articolo 16, lettera f), laddove si dice che l'avvocato deve essere di condotta irreprensibile secondo i canoni del codice deontologico forense, che ricomprende ampiamente condanne che riguardino materie così gravi.

Pertanto, sotto il profilo estetico, trovo discutibile che in una legge professionale, invece di indicare con una norma assorbente, che coinvolga tutto, che preveda tutto, si inserisca questa inutile tipizzazione delle ragioni che si pongono in maniera confliggente rispetto all'eventuale iscrizione. Poi, su questi temi naturalmente si può discutere, ci si può dilungare; l'argomento evoca grandi suggestioni, il tema è avvertito nel Paese, ma questa è una legge professionale nell'ambito della quale si prevede che la condotta deve essere irreprensibile. L'irreprensibilità cos'è? Cede il passo di fronte ad una condanna per mafia oppure assorbe la condanna per mafia e per tutti quei reati che sono stati previsti, fosse anche un piccolo furto? Questa è l'irreprensibilità. Con queste condanne, attesa la nuova stesura della legge, non si può essere iscritti. Vorrei che mi si dicesse in quale altra legge professionale si prevede in maniera tipizzata che la violazione di alcune norme comporti automaticamente l'inibizione all'iscrizione.

Ritengo che il concetto, pur condividendo le preoccupazioni e avendo piena cognizione della gravità del fenomeno e di come il fenomeno possa determinare una serie di complesse evenienze che certamente turbano l'ordine sociale e in particolare potrebbero turbare l'avvocatura, sia ricompreso in maniera compiuta nella formulazione dell'articolo 16 e dei successivi.

**ALBERTI CASELLATI**, sottosegretario di Stato per la giustizia. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, dal momento che non mi è molto piaciuto l'intervento del senatore Maritati, vorrei chiarire che questo Governo passerà alla storia per essere quello che maggiormente ha combattuto la mafia. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP. Commenti dal Gruppo PD*). L'ha combattuta con l'inasprimento delle pene, con il carcere duro e con la confisca dei beni ai mafiosi. (*Commenti dei senatori Garaffa e Garavaglia Mariapia*).

MARITATI (PD). Io non lo contesto. Chiedo solo coerenza!

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Quindi, non accetto che si dica che noi vogliamo escludere determinati reati. Non l'accetto. In precedenza ho detto che condividevo la sostanza dell'emendamento ma non la forma. Provo a spiegarmi meglio. L'articolo 16, al comma 1, alla lettera f), prevede il seguente requisito: "essere di condotta irrepreensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense". Ciò significa che per tutti i reati, compresi quelli di mafia, è inaccettabile che sia iscritto all'albo chi si è appropriato dei denari di un cliente, chi ha fatto un furto. Quindi, si tratta di una visione molto più estensiva. La tipizzazione che prevede l'emendamento 16.204, in realtà, specificando solo per i reati di mafia, esclude tutti gli altri reati e quindi, in sostanza, in tal modo può essere iscritto all'albo chi è condannato per furto, per appropriazione indebita, per qualsiasi reato ad eccezione che per quelli di mafia.

Ci sembrava che il richiamo alla lettera f), e dunque il requisito di essere di condotta irrepreensibile, richiamasse tutti i reati, senza esclusione alcuna. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP*).

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Domando di parlare per dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Signora Presidente, con tutto il rispetto che il Sottosegretario sa che nutro nei suoi confronti, la lotta alla mafia non si fa aumentando le pene. Se la lotta alla mafia è quella che appare in televisione con i numerosi arresti, beh le posso dire, signor Sottosegretario, che quello è compito della magistratura e delle forze dell'ordine e che in ogni tempo è stata fatta. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore*). La differenza è che oggi appare come prima pagina nei telegiornali, mentre prima ciò non avveniva.

Ma tornando al tema in discussione, il codice forense - in quest'Aula molti sono avvocati, quindi ne sanno più di me - presuppone che il rapporto con il cliente, il rapporto con la magistratura, insomma la professione venga svolta nel migliore dei modi. Nella Commissione antimafia abbiamo proposto un codice etico perché soggetti imputati non siano collocati nelle liste.

Mi chiedo perché quest'Aula, che pullula di avvocati, non debba dare un messaggio al Paese per comunicare che è in atto una sorta di moralizzazione generalizzata. Credo ciò sia indispensabile e prego il relatore di riflettere davvero su questo emendamento. (*Applausi dal Gruppo PD*).

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signora Presidente, vorrei ricordare anch'io che in questo Paese il contrasto alle mafie - che il Governo si vanta continuamente di attuare sulla base dell'emanazione, peraltro, di norme che sono state, nella stragrande maggioranza dei casi, non solo appoggiate ma spesso anche costruite, proposte, suggerite dal nostro Gruppo - è affidato a magistrati e forze dell'ordine (dunque, in realtà il Governo si fa bello con le penne del pavone), che ci lasciano le penne - come suggerisce la senatrice Garavaglia - e che vengono normalmente fatti oggetto di attenzioni non esattamente benevole da parte del Governo e, soprattutto, da parte del Presidente del Consiglio. Vorrei quindi chiedere alla senatrice Alberti Casellati di non intestarsi in proprio successi che non vedo come siano riconducibili pienamente all'azione del Governo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Quanto alla seconda questione - e mi rivolgo al relatore - noi qui stiamo ragionando dei requisiti per la iscrizione all'albo degli avvocati. Siamo quindi in una fase, la prima, che è quella che riguarda la valutazione dell'*accountability*, dell'*honorability* - direbbero gli inglesi - di un soggetto per consentirgli l'accesso ad una corporazione, in questo caso una delle più prestigiose che il nostro Paese, per tradizione, per cultura, per valori costituzionali coinvolti nell'esercizio della professione, possa conoscere.

C'è un rinvio ed è quello alle previsioni del codice deontologico, un codice che, contrariamente alla cura con la quale, per esempio, si è richiesto di prevedere per i magistrati i comportamenti che possano dare luogo a procedimento disciplinare con una casistica, prevista nel nuovo testo dell'ordinamento giudiziario, che arriva a descrivere la più minuta delle condotte - secondo me giustamente, assolutamente giustamente - vede oggi rimesso ad una valutazione dell'ordine, sulla base di criteri assolutamente generali, la discriminazione dell'un soggetto piuttosto che dell'altro per la iscrizione all'albo.

La domanda è semplice, quella di un bambino: ma perché non dobbiamo scrivere che chi è stato condannato per mafia non può fare parte dell'ordine degli avvocati? Perché? (*Applausi dal Gruppo PD*). Perché non è elegante, senatore Valentino? O forse perché si vuole lasciare all'ambito di una discrezionalità orientata da un criterio troppo generico la valutazione circa l'ammissione all'ordine degli avvocati e all'esercizio della professione forense di persone che sono state condannate per mafia?

Anche perché, lasciatemi dire, le condanne per mafia nel nostro sistema politico ed istituzionale, come ricordava il collega Serra, non hanno tutte lo stesso peso, se la Commissione antimafia deve fare ricorso ad un codice etico per dire che chi è stato condannato per mafia non può sedere tra i banchi del Parlamento, cosa che invece oggi accade. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore De Toni*).

**LI GOTTI (IdV).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LI GOTTI (IdV).** Signora Presidente, ritengo che il relatore, senatore Valentino, abbia fornito una risposta burocratica nel dire che comunque i codici deontologici prevedono che una delle condizioni per l'iscrizione all'albo sia la condotta irreprensibile in base a quanto stabilito, appunto, dai codici deontologici stessi, ricomprendendo così tutto. Tuttavia, con la regola del "si ricomprende tutto", alla fine facciamo un passo indietro rispetto a quello che si è deciso di fare, anche con riguardo alla politica.

Si è fatto riferimento poc'anzi al codice di autoregolamentazione votato all'unanimità dalla Commissione antimafia: anche quello sarebbe un passaggio inutile, eppure lo abbiamo dovuto fare e, nonostante quel codice sia stato approvato all'unanimità dalla Commissione antimafia, è stato sottoscritto esclusivamente dall'Italia dei Valori e dal Partito Democratico. Gli altri partiti non hanno voluto sottoscrivere il codice di autoregolamentazione. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD*). E allora le norme servono.

Signora Sottosegretario, voglio richiamare qui l'attenzione sulla propaganda di intestarsi tutti i risultati ottenuti dalla magistratura, con il ministro Alfano che sta diventando geloso, non potendo ascrivere a suo merito la cattura dei latitanti, essendosele attribuite tutte il ministro Maroni, per cui il povero Alfano sta vivendo un momento di grosso imbarazzo, non riuscendo a trovare lo spazio neppure per la cattura di un solo latitante.

Non possiamo non ricordare che questo è il Governo che può ascrivere il merito, per la prima volta nella storia dell'Italia repubblicana, di un Ministro della giustizia immortalato nel bacio al boss Croce Napoli: questa è una vergogna che ci portiamo dietro come Parlamento! Questo è il Governo che ritiene compatibile rispetto al proprio codice deontologico che ci sia stato un Sottosegretario - parlo del sottosegretario all'economia Cosentino - inseguito da un mandato di cattura, mantenuto però nella compagine governativa, con un voto del Parlamento che negava l'autorizzazione a procedere. (*Applausi dal Gruppo IdV. Commenti del senatore Asciutti*).

Questo è il Governo che ha detto di no allo scioglimento del Comune di Fondi per infiltrazione mafiosa, consentendo l'elezione di 14 amministratori, che non potevano però essere candidati qualora fosse stata applicata la legge, che è stata invece violata dal Governo. (*Applausi dal Gruppo IdV e del senatore Zanda*).

Questo è il Governo che propone ancora oggi l'abrogazione dell'articolo 13 della legge Falcone: questa è la vostra lotta alla mafia!

Cancellate queste pagine e assumetevi la responsabilità di dire con dignità che non si può essere avvocati, non si può essere iscritti all'albo e non si può assumere la difesa, che è un diritto riconosciuto dalla Costituzione, se si è stati condannati per reati di mafia.

Non abbiate paura di scriverlo: è un nostro dovere. È un segnale che lanciamo al Paese, che si deve dare regole rigide, costanti e coerenti e non fare invece gli *slalom* tra gli ammiccamenti alla mafia e le posizioni di durezza mutate dalle azioni che vengono portate avanti e concluse da altri organi

dello Stato. Siate coerenti: la lotta alla mafia ha bisogno di coerenza. Voi, invece, lanciate ammiccamenti alla mafia e vi intestate poi i meriti della magistratura. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD*).

LUSI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSI (PD). Signora Presidente, bisogna anche dire le cose come stanno. Apprezzo il garbo del Sottosegretario, cui rinnovo la mia stima personale, e del collega relatore, però diciamo le cose come stanno. Senatore Valentino: dove sta la tutela di fronte al principio che questi due emendamenti oggi vogliono inserire in una legge dello Stato? Nell'articolo 5 del codice deontologico forense. Non devo ripetere a lei, collega relatore, cosa prevede l'articolo 5 del codice deontologico forense: non prevede quello che è scritto negli emendamenti, ma parla di situazioni di principio generale, dove il massimo è che un avvocato indagato o imputato in un procedimento penale non può sostenere la difesa di una parte diversa nello stesso procedimento: questo è il massimo, collega. Il riferimento alla probità, presente nei commi 1 e 2 di quell'articolo 5, è il massimo che c'è.

Senatore Valentino, perché negare, e peraltro assumere un approccio politico, un problema che - e qui ben ha detto il senatore Valentino - è professionale? Ma che c'entra la gestione della lotta alla mafia? Vi dobbiamo elencare di cosa trattano gli articoli citati nell'articolo 51 del codice di procedura penale? Ebbene: associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso anche straniera, riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persona, acquisto e alienazione di schiavi. Continuo: sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Non ho capito qual è il problema nello scrivere in una legge dello Stato che gli avvocati condannati con sentenza passata in giudicato (e qui, colleghi, va corretto, precisando «con sentenza passata in giudicato») non possono mantenere il titolo di avvocato, non possono esercitare la professione?

Mi sembra una cosa normale, non una cosa indegna di questo Paese! (*Applausi dal Gruppo PD*).

\*VALDITARA (FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA (FLI). Onorevole Sottosegretario, onorevole relatore, personalmente ritengo abbiate ragione quando fate riferimento alla prescrizione della lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 16. Probabilmente, si potrebbe citare anche la lettera *c*), il godimento pieno nell'esercizio dei diritti civili.

Tuttavia, per evitare ogni dubbio ed ogni strumentalizzazione, mi permetterei di suggerire al relatore di proporre un'integrazione della lettera *f*), prevedendo in ogni caso l'assenza di condanne per determinati reati dolosi, che il relatore d'intesa con il Governo potrà individuare compiutamente. Suggestisco questa integrazione per una esigenza di chiarezza.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, intervengo brevemente soltanto per dire che noi la mafia l'abbiamo combattuta davvero, senatore Serra, con leggi, che abbiamo proposto, di inasprimento delle pene, con la confisca dei beni: e questa non è propaganda, sono fatti; non sono parole, sono leggi scritte.

GARRAFFA (PD). Ci vogliono i magistrati e i poliziotti!

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia!

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Noi siamo uno Stato, del quale fanno parte la magistratura e le forze dell'ordine, che sono coadiuvate nella loro azione dalle leggi che

abbiamo proposto. Non ci stiamo alla parcellizzazione della società: noi siamo Stato e ringraziamo la magistratura e le forze dell'ordine che ci hanno aiutato, con le nostre leggi, ad attuare la lotta alla criminalità organizzata. Noi le ringraziamo con forza. *(Applausi dal Gruppo PdL e LNP. Commenti del senatore Zanda).*

Tuttavia, siccome lo spirito del mio intervento era quello non di escludere, ma di includere, anzi di allargare il contenuto dell'emendamento 16.204 della senatrice Della Monica, dicendo che per noi non è sufficiente il riferimento solo ai reati di mafia, ma a tutti i reati che possano macchiare la condotta dell'avvocato, propongo di accantonare l'emendamento per estenderlo a tutti e trovare una formulazione che sia congrua per non toccare e non ledere la figura professionale dell'avvocato.

GARRAFFA *(PD)*. Avete paura della parola mafia! *(Proteste dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, lasciamo finire l'intervento!

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Figura che non deve essere toccata soltanto da questioni di mafia, ma da tutte le questioni che possano compromettere la sua credibilità professionale.

Propongo, quindi, l'accantonamento dei due identici emendamenti per allargare e non per diminuire, per includere e non per escludere. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

MARITATI *(PD)*. Va benissimo. Questa è un'ottima posizione!

PRESIDENTE. Senatore Valentino, concorda con la proposta di accantonamento?

VALENTINO, *relatore*. Signora Presidente, a mio avviso, bisognerebbe prendere in considerazione l'ipotesi formulata dal senatore Valditaro ed effettuare un'ulteriore riflessione sulla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 16. Ricordo che in tale articolo si regolamenta la materia dell'iscrizione all'albo degli avvocati. Io ritengo che la lettera *f*), nella sua sintesi, ma anche nella sua sostanziale ampiezza, sia comprensiva di tutte le condotte riprovevoli che ostano inevitabilmente all'iscrizione all'albo. Tuttavia, se l'Assemblea lo ritiene opportuno (noto che anche da parte della maggioranza giungono segnali in questa direzione), la richiesta di svolgere un'ulteriore riflessione per rendere il testo il più possibile coerente con le esigenze da più parti avvertite mi trova naturalmente d'accordo. Cerchiamo di tipizzare per quanto possibile, senza però creare, onorevoli senatori, quella disagevole situazione che si coglierebbe comparando la legge professionale degli ingegneri, dei commercialisti e dei medici a quella degli avvocati. Gli avvocati, così come gli ingegneri, se fossero condannati per mafia, non potrebbero svolgere le loro funzioni.

Io ritengo sia assolutamente disagevole che ciò venga inserito nel testo del provvedimento; in ogni caso, l'esigenza di una riflessione è ragionevole.

PRESIDENTE. Senatore Valentino, quindi lei è d'accordo ad accantonare questi emendamenti?

VALENTINO, *relatore*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Allora, dobbiamo accantonare anche il successivo emendamento 16.205, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, che tratta il medesimo argomento.

CASSON *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON *(PD)*. Signora Presidente, mi sarei riservato di intervenire perché l'emendamento 16.205 viene perfettamente incontro alle esigenze segnalate dal Governo. Infatti, il Sottosegretario di Stato per la giustizia ha evidenziato che non si può inserire soltanto la previsione dell'ipotesi di condanna per i reati di mafia perché vi sono tanti altri reati molto gravi che riguardano peraltro anche l'attività specifica dell'avvocato, quali il patrocinio infedele e altre infedeltà del patrocinatore.

Noi rispondiamo al sottosegretario Alberti Casellati che quanto da lei sottolineato è contenuto nell'emendamento 16.205, il quale fa riferimento a tutte le previsioni di condanna (il testo va

precisato nel senso di fare riferimento alla condanna con sentenza definitiva) per reati non colposi per i quali è previsto innanzi tutto l'arresto obbligatorio in flagranza. Ricordo che si tratta di fatti gravissimi, come riduzione in schiavitù, fatti di strage, violenza sessuale. Poi vi sono le fattispecie per le quali l'arresto in flagranza è facoltativo e sono contenute tutte le fattispecie di reato ricordate dal sottosegretario Alberti Casellati, quali il furto, la truffa, le appropriazioni indebite. Inoltre, sono specificatamente indicati alcuni reati evidenziati dalla rappresentante del Governo. Ad esempio, vengono citati: l'articolo 380 del codice penale, che riguarda il patrocínio infedele; l'articolo 381 del codice penale, che riguarda altre infedeltà del patrocinatore; l'articolo 374, che riguarda la frode processuale; l'articolo 374-bis, che riguarda le dichiarazioni e le attestazioni false; l'articolo 377, che riguarda l'intralcio alla giustizia.

Proprio per venire incontro a quello che dice il Governo, abbiamo predisposto questo emendamento, che ritengo quindi inutile accantonare. In questi tre emendamenti c'è tutto. Gli emendamenti 16.204 e 16.206, tra loro identici, e l'emendamento 16.205, da noi presentato, se si vuole davvero rispondere ad esigenze di trasparenza e chiarezza, si possono votare perché la loro lettura è estremamente semplice. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Colleghi, ho ancora richieste di intervento da parte di alcuni senatori. *(Il senatore Benedetti Valentini chiede di intervenire)*.

**MAZZATORTA (LNP)**. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**MAZZATORTA (LNP)**. Signor Presidente, intervengo per cercare di spiegare la nostra posizione contraria a questi emendamenti. Il requisito della condotta, che nella legge professionale forense è oggi definita "specchiatissima e illibata" e che in questa nuova formulazione diventa una condotta irreprensibile, è chiaro che comprende, per giurisprudenza consolidata del Consiglio nazionale forense, tutte le condanne per reati non colposi, quindi per tutti i reati. La giurisprudenza consolidata del Consiglio nazionale forense ha sempre riconosciuto che viene meno il requisito della condotta irreprensibile quando c'è una condanna per qualsiasi tipo di reato - è chiaro quindi anche per i reati di mafia - ma il Consiglio nazionale forense è andato oltre, perché ha stabilito che questo requisito viene meno anche nel caso in cui ci sia un procedimento penale per un reato per il quale ci sia la possibilità di valutare l'esclusione del requisito della condotta irreprensibile.

Se noi specifichiamo che requisito ostativo è una condanna, andiamo a dire al Consiglio nazionale forense di fare marcia indietro ed escludere la possibilità di valutare il requisito della condotta in caso di procedimento penale pendente. È un passo indietro. Non capisco l'antimafia delle parole, ma capisco lo spirito dei proponenti degli emendamenti, le cui proposte sono però un passo indietro rispetto alla situazione attuale, alla luce della giurisprudenza consolidata degli organi forensi - a cui dobbiamo nell'ambito di una riforma dell'ordinamento professionale forense, lasciare autonomia e discrezionalità - che hanno sempre gestito in maniera irreprensibile. *(Applausi dal Gruppo LNP)*.

**BENEDETTI VALENTINI (PdL)**. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BENEDETTI VALENTINI (PdL)**. Signora Presidente, chiedo scusa per la vivacità con cui prima avevo richiamato la priorità delle richieste di intervento. Questo mi torna a favore perché il sensatissimo e opportuno intervento del collega Mazzatorta - diceva quello "fuocherellino" - ci avvicina alla giusta chiave di lettura, svela il problema e dice tecnicamente come stanno le questioni.

Tra l'altro, l'intervento e l'emendamento del senatore Casson ci danno la chiave di lettura del problema. Se noi, senatore Casson, avessimo emotivamente approvato l'emendamento 16.204, avremmo danneggiato lo spirito e la lettera del suo emendamento; infatti, i vostri due emendamenti, entrambi spinti da ottimi sentimenti, sono però in contraddizione. La verità è che l'intento di tutti i senatori è di inibire, di non volere che eserciti l'attività forense colui che si macchia innanzitutto di reati che attengono all'associazione alla mafia, ma anche - vi è stato ricordato dal Governo oltre che dal relatore - di molti altri reati.

Cari colleghi, ci può essere un avvocato scriteriato che va danneggiando le autovetture in sosta o che buca i pneumatici delle automobili. Quell'avvocato sarebbe di specchiatissima condotta ai sensi del codice deontologico forense? Ci può essere un avvocato che va diffamando ed è condannato per

diffamazioni aggravate. Quell'avvocato sarebbe di specchiatissima condotta ai sensi del codice deontologico forense? Come dicono il collega ed il Governo, più tipizzate e più escludete. Se espressamente prevedete una serie di reati, significa, *a contrario*, per un attento interprete, che i reati non elencati sono invece tollerabili e compatibili. Il relatore vi dice che la norma di cui alla lettera *f*) è molto più severa.

Vi prego, adesso non facciamo una polemica artificiosa tra chi vuole essere disponibile o addirittura complice, connivente o morbido verso la mafia e chi la combatte. Non scherziamo. Non è assolutamente questa la materia.

Questo è un dibattito utile che abbiamo fatto in via istruttoria, perché è stato deciso di accantonare l'emendamento. Il relatore ha dato saggiamente la disponibilità ad integrare la lettera *f*) per renderla più pregnante nel suo contenuto, ma guardiamoci bene dall'elencazione e dalla specificazione dei reati, perché questo significherebbe fare il contrario di quello che vogliamo fare. *(Applausi del senatore Izzo)*.

**BERSELLI (PdL)**. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BERSELLI (PdL)**. Signora Presidente, vorrei cercare di portare, nei limiti del possibile... *(Brusio)* ...senatore Casson, mi rivolgo a lei e ai suoi colleghi, vi invito ad ascoltare. È fuori discussione che tutto il Senato... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia. Vorrei ascoltare cosa dice il senatore Berselli.

**BERSELLI (PdL)**. ...non vuole certamente essere di manica larga nei confronti degli avvocati immeritevoli, tant'è che quanto si legge al comma 1, lettera *f*), è quanto di più severo si potesse immaginare, perché essere di condotta irreprezibile abbraccia molto di più di quanto potreste specificare in riferimento a qualsiasi norma del codice penale o di leggi speciali. Su questo non vi sono dubbi.

Nell'emendamento 16.204 si fa solo riferimento all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. Non ad altro. Quindi tutto il resto sarebbe compatibile con l'iscrizione all'albo professionale. Nell'emendamento 16.205, del senatore Casson, si inseriscono dei reati sui quali non ci possiamo che trovare d'accordo, però poi si aggiungono le parole, perché ci si rende conto che la casistica è troppo limitata, «o altro grave delitto». A cosa ci riferiamo, senatore Casson, con «altro grave delitto»? Cosa sarebbe «altro grave delitto»? Il delitto doloso, cui ha fatto riferimento il senatore Mazzatorta? Allora non c'è neanche bisogno di scriverlo.

Siccome però mi rendo conto che non è giusto che qualcuno possa pensare di passare come rigoroso e di far passare gli altri come lassisti, se vogliamo trovare una soluzione che riesca in qualche modo a conciliare la previsione, che certamente condivido, la più generica, la più estesa, la più rigorosa, con quella della specificazione, dico al senatore Casson di prendere l'emendamento 16.205, di lasciarlo così com'è, di togliere le parole «o altro grave delitto» e di inserire le altre: «e comunque di condotta irreprezibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense». Altrimenti facciamo un'operazione sbagliata, riduttiva e certamente non utile ai fini che ci siamo proposti, cioè di rendere rigorosa e seria l'iscrizione all'albo professionale. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

**LUMIA (PD)**. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**LUMIA (PD)**. Signora Presidente, gli emendamenti proposti, come tutti sanno, ci possono realmente far fare un passo avanti nella lotta alla mafia. Nessuno ha proposto la cancellazione del comma che fa riferimento alla condotta irreprezibile. Nessuno, in sostanza, ha detto di togliere la lettera *f*). Quindi, l'argomentazione che qui viene presentata di lasciare margini discrezionali positivi per sanzionare tutta una serie di condotte in contraddizione con l'esercizio deontologico della professione non viene assolutamente meno. Questa responsabilità c'è nel valutare delle condotte, ed è bene che questa responsabilità ampia rimanga come funzione di autoregolamentazione da parte di chi deve amministrare l'iscrizione e le cause di decadenza dall'albo.

C'è qui invece un riferimento in più che abbiamo inserito in tutte le norme che ci richiamano al cosiddetto principio del doppio binario. Così abbiamo fatto per quanto riguarda il sistema degli appalti, così abbiamo fatto per quanto riguarda il sistema carcerario, così abbiamo fatto anche nel sistema procedurale.

Ricordo ai colleghi che ci sono la DDA e la DNA. Nella lotta alle mafie abbiamo sempre previsto una particolare specificazione perché il sistema democratico italiano la considera una minaccia di primo piano e quindi richiede a tutto l'ordinamento un punto di tipizzazione particolare, per cui specificare, richiamare, indicare in modo così diretto il tema della lotta alla mafia non è assolutamente in contraddizione, come i colleghi ci vogliono dire, con il riferimento alla lettera *f*). È come dire, presidente Berselli, che non c'è bisogno della procura antimafia perché abbiamo già le procure ordinarie che perseguono tutti i reati, e tutti i reati sono inseriti anche all'interno delle procure ordinarie. Invece, abbiamo fatto, grazie al suggerimento di Falcone, la procura specializzata antimafia, la DDA.

Ecco perché questa vostra argomentazione è capziosa, e ci riporta molti anni indietro e fa un torto a quel principio comune, che vogliamo portare avanti tutti insieme, di una unità nella lotta alla mafia, perché sotto questa retorica dell'unità poi si nascondono questi punti di riferimento retri che ci fanno fare un passo indietro. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**CASSON** *(PD)*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**CASSON** *(PD)*. Signora Presidente, intervengo sulla proposta del presidente Berselli in relazione alla lieve modifica dell'emendamento 16.205, a mia firma. Condivido la proposta, nel senso che dopo l'elencazione di tutti quei gravi e gravissimi reati lasciare in fine la dizione «o altro grave delitto» è improprio. Quindi, sono d'accordo alla soppressione di questa ultima espressione. Aggiungo peraltro che, laddove si fa riferimento a delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in fragranza, faccio presente che tra questi reati rientrano tutti quelli di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. Quindi, basterebbe in effetti lasciare l'emendamento 16.205, con la correzione proposta dal presidente Berselli, che condivido, e con l'aggiunta che la condanna deve essere con sentenza definitiva.

**PRESIDENTE**. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi al riguardo.

**VALENTINO**, *relatore*. Mi pare che stiano emergendo soluzioni condivise. Quindi, l'accantonamento appare quanto mai utile per poter riflettere ulteriormente. È un'ipotesi di lavoro anche questa proposta, quindi, possiamo accantonare.

**ALBERTI CASELLATI**, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ribadisco la proposta di accantonamento. Mi sembra opportuna una riflessione per far sì che questa norma abbia una sua compiutezza.

**PRESIDENTE**. Gli emendamenti 16.204, 16.206 e 16.205 sono pertanto accantonati. Sull'emendamento 16.207, vi è un invito al ritiro. I proponenti lo accolgono?

**GALPERTI** *(PD)*. Mi era parso di capire che vi fosse l'intenzione di accantonarlo, in quanto non dissimile da un emendamento presentato dal relatore, senatore Valentino. Comunque, lo mantengo.

**PRESIDENTE**. Ha chiesto di intervenire la rappresentante del Governo.

**ALBERTI CASELLATI**, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, sono favorevole alla proposta di accantonamento, perché abbiamo già accantonato l'emendamento 2.600 che ha identico contenuto. A questo punto possiamo accantonare anche l'emendamento 16.207.

**PRESIDENTE**. Il relatore è d'accordo?

**VALENTINO**, *relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. L'emendamento 16.207 è pertanto accantonato.

Metto ai voti l'emendamento 16.208, presentato dai senatori Mazzatorta e Divina.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 16.209, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**È approvato.**

L'emendamento 16.210 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.211, identico all'emendamento 16.212.

\***ICHINO** (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**ICHINO** (PD). Signora Presidente, su questo punto, in sede di illustrazione dell'emendamento, avevo segnalato il contrasto della norma contenuta nell'articolo 16, comma 8, lettera c), con un orientamento molto preciso della Corte di giustizia europea, che si è espressa contro la norma che individua nella continuità di un'attività professionale il requisito cui venga condizionato il riconoscimento di un qualsiasi beneficio o possibilità di accesso a uno *status* determinato, a una qualifica o a un trattamento. Ogni volta che il requisito abbia per oggetto la continuità dell'esercizio professionale, dice la Corte di giustizia, c'è una discriminazione indiretta a danno delle lavoratrici, perché è noto che l'attività di lavoro femminile è maggiormente soggetta a interruzioni, soprattutto ma non soltanto, in ragione della maternità. Queste interruzioni fanno sì che la norma abbia un impatto differenziato sui due generi. Su questo punto non possiamo far finta di nulla. Questo orientamento della giurisprudenza comunitaria c'è; è molto preciso ed espone questa norma a una censura certa della Corte di giustizia.

Chiedo che il Governo e il relatore dicano che cosa ne pensano; se ritengono che sia sbagliato l'orientamento della Corte di giustizia, oppure no. Se non lo è, dobbiamo sopprimere la lettera c), o comunque correggere questa stortura. Chiedo che prima del voto il relatore e il Governo chiariscano la loro posizione su questo punto.

PRESIDENTE. Senatore Ichino, in realtà, sia il relatore che il Governo si sono espressi con il parere contrario.

**ICHINO** (PD). Ho posto una questione precisa, che è la contrarietà di questa norma a un orientamento consolidato e ripetuto in numerose sentenze della Corte di giustizia. Chiedo che il Governo ci dica che cosa ne pensa. Il suo silenzio vorrebbe dire indifferenza rispetto all'ordinamento comunitario e non posso pensare che il Governo italiano sia indifferente rispetto a un principio del diritto europeo. Lo stesso vale per il relatore: su questo punto non ho sentito mezza parola. Ci dicano cosa ne pensano oppure ci spieghino perché questa norma non contrasta con quell'orientamento.

**MARITATI** (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**MARITATI** (PD). Signora Presidente, chiedo di apporre la firma all'emendamento 16.212 e di fare una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. L'ha appena fatta il senatore Ichino.

**MARITATI** (PD). Il collega Ichino è intervenuto sull'emendamento 16.211.

PRESIDENTE. Gli emendamenti sono identici.

**MARITATI** (PD). Io mi riferisco all'emendamento 16.212 e chiedo di fare una dichiarazione di voto; il fatto che siano identici non credo sia preclusivo.

PRESIDENTE. Siete dello stesso Gruppo; comunque, ha facoltà di intervenire per tre minuti.

MARITATI (PD). Signora Presidente, questa norma passa troppo facilmente. L'articolo 16, comma 8, alla lettera c), recita: «quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio continuativo della professione ai sensi dell'articolo 20». Perché deve essere escluso dall'ordine e dall'iscrizione chi non eserciti in maniera continuativa?

Poco fa il senatore Ichino ha posto in evidenza un caso particolarmente importante: quello delle donne, della maternità. Io invece ne vorrei porre un altro. Faccio l'esempio di uno di noi che si iscrive all'albo e che, nell'esercizio delle funzioni parlamentari, ritiene di non dover esercitare, perché crede nel principio dell'incompatibilità, anche se questo non passa, e forse non passerà, a livello normativo.

Ciò vuol dire che le maggiori sensibilità vengono sanzionate e censurate. Si tratta veramente di una incongruenza davvero assurda della norma.

Ci potrebbe poi essere qualcuno avanti nell'età - per esempio - che voglia lavorare poco o scegliersi i casi e fare una causa all'anno. Non si comprende se in tal caso vi sia la discontinuità. Esiste o meno? Chi decide se c'è discontinuità? Non vi rendete conto che andate a sanzionare le persone più sensibili, quelle che intendono lavorare di meno o che lavorano di meno perché trovano poco lavoro. È una forma di discriminazione essenzialmente e gravemente ingiusta.

Per questo motivo, credo che abolire il comma 8, la lettera c), potrebbe costituire un avanzamento, un miglioramento della norma.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, sono dell'opinione che il relatore dovrebbe valutare anche il collegamento della lettera c) del comma 8 dell'articolo 16 con l'articolo 20 che esamineremo, laddove al comma 4 si prevede che la mancanza della continuità ed effettività dell'esercizio professionale può comportare, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall'albo.

Se la procedura dell'articolo 20 assegna la possibilità di valutazione del requisito della continuità ed effettività - tant'è vero che questo requisito può essere mitigato da giustificati motivi - prevedere un termine secco all'articolo 16 - la cancellazione in presenza di non continuità - è una contraddizione in termini. La previsione secca di cancellazione non è, infatti, compatibile con la possibilità prevista nel successivo articolo 20 di trovare una mitigazione alla non continuità ed effettività dell'esercizio della professione.

Se si elimina la lettera c) del comma 8 dell'articolo 16, penso non succeda proprio niente. Non viene messo in crisi un disegno di riforma dell'ordinamento professionale. La continuità verrà poi disciplinata dall'articolo 20. Prevedere invece una condizione secca di cancellazione, senza peraltro alcun riferimento ai casi di mitigazione previsti all'articolo 20, è una contraddizione che ritengo debba essere analizzata e superata dal relatore.

Quindi, invito gli stessi relatori a farsi carico di questo conflitto di norme e ad accogliere questo emendamento che, sopprimendo la lettera c), non stravolge nulla e affida all'articolo 20 la verifica dei requisiti da valutare caso per caso.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Vorrei dire al senatore Maritati che stiamo affrontando forse troppo facilmente il testo in esame. In Commissione, maggioranza e opposizione mi sembra abbiano elaborato un testo ritenuto condiviso. È chiaro che sono possibili i ripensamenti, ma mi lascia perplessa la critica continua sollevata su tutto quanto era stato ritenuto assolutamente condivisibile.

Premesso questo, poiché sono stata sollecitata sulla lettera c) del comma 8, cioè sulla cancellazione dell'albo quando è accertata la mancanza dell'esercizio continuativo, ritengo che la sua eliminazione *tout court* non sia possibile, perché tale lettera va vista in combinato disposto con l'articolo 20. Una riflessione su questo aspetto può essere fatta nel corso dell'esame dell'articolo 20, e non ora; sono pertanto contraria all'eliminazione della lettera c) e favorevole ad una eventuale rimodulazione dell'articolo 20.

MUGNAI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUGNAI (*PdL*). Signora Presidente, in telegrafica sintesi, vorrei tornare su un aspetto, in parte già accennato dal Sottosegretario nel suo intervento. Mi riferisco allo sforzo compiuto per legiferare in modo normativamente corretto, demandando ai regolamenti attuativi (perché questa legge che regola l'ordinamento dovrà avere applicazione attraverso dei regolamenti) la disciplina di una serie di fattispecie sulle quali siamo tutti d'accordo. Ad esempio, alcune delle questioni sollevate dal professor Ichino nel corso del suo ultimo intervento sono sicuramente meritevoli di attenzione, come ad esempio quella sulla maternità; tuttavia, al di là della sottile forma di demagogie che caratterizza gli interventi politici di qualunque parte, credo si debba tener presente che stiamo realizzando il testo di riforma di un ordinamento professionale, non i regolamenti applicativi dell'ordinamento stesso.

Quindi, se vogliamo normare in modo corretto alcuni aspetti dobbiamo demandarli ai regolamenti. Poiché all'articolo 20 sono stati presentati emendamenti su questo specifico tema, la questione si potrà trattare in quella sede. Tuttavia, il problema è individuare principi ispiratori che possano essere tradotti nei regolamenti, altrimenti facciamo un lavoro che nella sostanza può essere corretto, ma nella forma sarebbe altamente censurabile.

LUSI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSI (*PD*). Signora Presidente, proviamo a trovare una quadra rispetto al problema in esame. Riconosco che l'emendamento soppressivo è troppo radicale rispetto alle necessità ben illustrate dal senatore Ichino (peraltro, le proposte del senatore Ichino non si trovano in un emendamento sottoposto all'attenzione di quest'Aula) e riconosco altresì come il luogo in cui inserire l'argomentazione corretta offerta dal senatore Ichino sia l'articolo 20 e non quello ora in esame.

Suggerisco pertanto, signora Presidente, onorevoli Sottosegretario e relatore, di accantonare questo argomento e di dare un cortese e informale mandato al relatore e al senatore Ichino di riformularlo, ove il relatore convenga, sulla base delle motivazioni rese nel suo intervento dal senatore Ichino, per introdurre poi questo emendamento, che se sarà del relatore verrà fatto proprio dall'Aula, nell'articolo 20 e non in questo. In tal modo potremmo raggiungere due risultati: il primo sarebbe quello di introdurre l'argomento offerto dal senatore Ichino, che oggi non è all'attenzione del provvedimento all'esame di quest'Aula ma che è un argomento rilevante; il secondo obiettivo sarebbe di non generalizzare la questione con una mera abrogazione della lettera c), che verrebbe respinta dall'Aula, e quindi risolvere il problema dal punto di vista delle tesi e delle argomentazioni offerte dal senatore Ichino. Così potremmo fare un buon lavoro.

VALENTINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO, *relatore*. Signora Presidente, sia l'esigenza sistematica che la necessità di riflettere sul dato sostanziale mi appaiono apprezzabili. Pertanto l'ipotesi di accantonamento mi trova d'accordo.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 16.211 e 16.212 sono pertanto accantonati.

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Signora Presidente, oggi pomeriggio ci sarà una Conferenza dei Capigruppo per "armonizzare i tempi". Abbiamo già accantonato altri due emendamenti; la recondita armonia è nelle mani dei Capigruppo. Si tenga però, per favore, conto del fatto che ogni volta che si affronta un emendamento lo si accantona perché insorgono problemi; spero che questa armonizzazione avvenga nel modo migliore possibile.

PRESIDENTE. Ne terremo conto, senatore Perduca.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.213.

**PORETTI (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PORETTI (PD).** Signor Presidente, mi verrebbe da esordire con una battuta: proviamo ad accantonare anche questo emendamento? Parto, cioè, dalla fine del dibattito che abbiamo fatto fino ad oggi su tutti gli emendamenti, perché ogni volta che si esamina un emendamento si apre un dibattito e si chiude con un accantonamento.

L'unico emendamento che non abbiamo accantonato era il primo, che è passato così, in cavalleria, grazie all'assenza di molti, sia da questa parte che dall'altra (però, come si sa, i rapporti di forza sono quelli che sono e la maggioranza era comunque numericamente superiore rispetto all'opposizione). Forse molti colleghi che ora sono in Aula non sanno che si è approvato un meraviglioso emendamento in cui si dice che soltanto i cittadini italiani - e si è dovuto aggiungere «dell'Unione europea», perché immagino che le intenzioni della Lega Nord erano volte ad escludere anche quelli - possono iscriversi all'ordine degli avvocati e quindi possono esercitare la professione forense. Ovviamente si omette il fatto che noi continuiamo a importare consulenza legale dall'estero e continueremo a farlo; infatti, qualsiasi cittadino potrà rivolgersi a studi professionali esteri e questi troveranno il modo di prendere uno dei giovani avvocati che si tendono ad escludere con questa legge e che verranno utilizzati come prestanome per gli studi legali forensi, che quindi non risponderanno alla legge italiana e alle regole degli ordini del Consiglio nazionale, visto che sono stati esclusi grazie all'emendamento che abbiamo approvato stamattina secondo il quale soltanto i cittadini italiani possono essere avvocati in Italia.

La prossima settimana volete chiudere questo provvedimento, lo state dichiarando, per ora informalmente, poi ce lo comunicherete alla fine della Capigruppo, e come lo chiuderete? Abbiamo dibattuto su ogni emendamento e li avete accantonati, emendamento per emendamento. Non capisco come la prossima settimana chiuderete l'esame di un testo nel quale non si riesce a capire né il capo né la coda, sia del provvedimento che degli emendamenti.

L'emendamento 16.213 ripropone una parte del dibattito affrontata fino ad ora, cioè il fatto che al comma 9, lettera a), dell'articolo 16 si prevede la possibilità di cancellare dal relativo albo i praticanti il cui tirocinio sia stato interrotto senza giustificato motivo per oltre un anno. L'interruzione è in ogni caso giustificata quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di adozione. Al riguardo sono state presentati ci sono due emendamenti, il 16.213 e il 16.214 - e su quest'ultimo il relatore si è espresso in senso favorevole - che propongono di considerare giustificata l'interruzione non solo quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e adozione, ma anche in caso di accertati motivi di salute. Si prevede, cioè, che se davvero una persona ha avuto un grave problema di salute non venga cancellata *tout court* dal registro dei praticanti.

Ebbene, con l'emendamento 16.213 chiediamo di adeguarci come Paese a ciò che dice l'Unione europea e che spesso viene riconosciuto anche in Italia, cioè al fatto che esiste anche la paternità. I figli, infatti, non sono solo delle donne ma anche degli uomini, che potrebbero volersene occupare e quindi chiedere, per esempio, dei congedi parentali di paternità. Ricordo che, ad esempio, in Gran Bretagna un Primo Ministro lo ha fatto. Per quale motivo un giovane avvocato praticante non potrebbe chiedere il congedo di paternità? Ovviamente, la domanda è rivolta al relatore.

Se vogliamo, possiamo accantonare anche questo argomento, oppure potremmo accantonare tutto il provvedimento; lo potreste rinviare alla Commissione e risolvere magari qualche guaio in esso contenuto, evitando la tortura a cui state sottoponendo l'Aula, anche perché, come appare piuttosto evidente, l'ampio accordo raggiunto in Commissione, di cui il relatore ed il senatore Mugnai continuano a parlare, è saltato in Aula.

Forse dovrete, ripeto, rinviare in Commissione l'esame dell'intero provvedimento ed evitare di infliggere questa tortura all'Aula, oggi e la prossima settimana.

**DELLA MONICA (PD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DELLA MONICA (PD).** Intervengo soltanto per comunicare che ritiriamo l'emendamento 16.214.

PRESIDENTE. Su cui sia il relatore che il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole.

DELLA MONICA (PD). Mentre sul 16.213 è contrario?

PRESIDENTE. Sì.

DELLA MONICA (PD). In questo caso, evidentemente, non ritiriamo l'emendamento 16.214.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, poiché l'emendamento 16.214 è praticamente identico all'emendamento 16.213 (salvo l'introduzione della parola «paternità»), vorrei capire le ragioni per le quali il relatore, senatore Valentino, ha inteso esprimere pareri differenti.

Forse anche voi stamattina, appena svegli, avete visto in televisione quella splendida immagine della mamma deputato al Parlamento europeo, che vota, con la figlia neonata in braccio, un provvedimento adottato dall'Unione sui congedi che ribadisce la necessità di riconoscere, attraverso norme che ora l'Unione europea definisce come orientamento per tutti gli Stati membri, il diritto ad una paternità consapevole.

Non capisco perché, alla luce di quest'orientamento e di questa cornice europea, non si possa introdurre anche nella nostra legislazione questo concetto che, peraltro, presto diventerà legge, visto che anche noi dovremo attenerci a tali direttive.

VALENTINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO, *relatore*. Signora Presidente, alla luce degli argomenti che sono stati esposti dalla senatrice Poretti e dalla senatrice Incostante, modifico il mio parere e quindi esprimo parere favorevole all'emendamento 16.213. (*Applausi dal Gruppo PD*).

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il parere del Governo, signora Presidente, è favorevole.

PRESIDENTE. A questo punto, quindi, l'emendamento 16.214 viene ritirato?

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, la senatrice Della Monica era tornata sui suoi passi decidendo di non ritirarlo perché era l'unico modo per affermare il concetto di maternità e dei gravi motivi di salute. Dal momento che è stato espresso un parere favorevole sull'emendamento 16.213, convergiamo su quello. Pertanto sottoscrivo e lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.213, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**È approvato.**

L'emendamento 16.214 è stato ritirato, come pure il successivo 16.215.

Metto ai voti l'emendamento 16.216, presentato dal senatore Ceccanti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 16.217, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 16.218, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 16.219 (testo corretto), presentato dal senatore Mugnai.

**È approvato.**

A seguito dell'esito di tale votazione, è precluso l'emendamento 16.220.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.221.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.221, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.222.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.222, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.223.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.223, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.224.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.224, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.225, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G16.100.

\***ICHINO** *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO *(PD)*. Signora Presidente, l'ordine del giorno che ci apprestiamo a votare, pur facendo espressamente riferimento all'articolo 16 del disegno di legge in esame, potrebbe riferirsi altrettanto bene anche agli articoli 17, 18, 19 e 20.

In questo gruppo di articoli si esprime una strana idea della libera professione. A ben vedere, non solo in questi articoli, ma nell'intero disegno di legge si considera vietato tutto quanto non corrisponde a un modello tradizionale di esercizio della professione forense che potremmo sintetizzare con l'espressione "bottega artigiana". Ma c'è un piccolo particolare. Nella tradizione forense questo modello prevalente non esclude forme diverse di esercizio della professione che abbiano un carattere sociologicamente marginale; semplicemente prevale il modello della "bottega

artigiana", il modello del professionista che svolge l'attività a tempo pieno per tutta sua vita lavorativa, senza però la pretesa di escludere la possibilità che altri professionisti - o altre professioniste - lo facciamo in modo diverso. Con questa legge, invece, non è più così. Da questo momento il modello tradizionalmente prevalente diventa modello obbligatorio ed esclusivo: ciò che prima era marginale d'ora in poi diventa vietato.

Chiedo allora ancora una volta al Popolo della Libertà se non sia il caso di rivedere la sua ragione sociale: sembra più appropriato parlare qui semmai di una libertà limitata. Aggiungete una "L" alla vostra sigla: «Popolo della Libertà limitata». *(Commenti dai banchi del Gruppo PdL).*

Guardate che il bello e il buono della libertà sta nel fatto che sia consentito sperimentare tutto quanto non sia stato già sperimentato con risultati pericolosi sul piano sociale. Libertà significa consentire che si possano fare le stesse cose in modo diverso, magari anche in modo imprevisto, che non per questo può essere vietato. Chi ci dice che sia male che l'attività professionale forense sia svolta in combinazione con, poniamo, l'attività del medico o dell'ingegnere? Pensiamo per esempio al settore del diritto industriale, dei brevetti, dove la competenza ingegneristica si può combinare in modi inediti, ma non per questo pericolosi, anzi potenzialmente molto utili, con la attività forense.

In questo disegno di legge tutto quanto non corrisponde al modello tradizionale è vietato. Sulla combinazione con attività diverse, l'Autorità antitrust ci avverte che queste limitazioni non sono né necessarie, né proporzionali rispetto all'esigenza di garanzia dell'autonomia degli avvocati o alla tutela dell'integrità del professionista. Vogliamo prendere in considerazione questo avvertimento, questa notazione pesantemente negativa sul testo che state imponendo, che ci viene rivolto dall'Autorità competente?

Chi ha detto che l'attività che si svolge in combinazione con un'altra, mediante lo svolgimento di entrambe a *part time*, sia un fatto negativo? Chi ha detto che una sospensione dell'attività, per esempio per un periodo di sei mesi o di un anno di permanenza in un altro Paese, sia un fatto pericoloso che debba portare alla cancellazione d'ufficio dall'albo?

L'ordine del giorno che abbiamo presentato mira a riportare la libera professione alla sua essenza, che è appunto la libertà. *(Applausi dal Gruppo PD).*

**MUGNAI (PdL).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MUGNAI (PdL).** Signora Presidente, non vorrei dare all'Assemblea la sgradita sensazione di avere una sorta di contraddittorio privilegiato con il professor Ichino: non è certamente questa la mia intenzione. Tuttavia, devo dire onestamente che il modello che ispira il pensiero del professor Ichino è esattamente contrastante, non tanto e non solo con lo spirito ispiratore di questa legge, ma anche con buona parte del percorso che ha contraddistinto anche le proposte emendative dello stesso Partito Democratico.

Cerco di spiegarmi meglio. Intanto, una prima riflessione: se è vero che in Italia il 95 per cento delle imprese ha uno, due, forse al massimo tre dipendenti, dobbiamo dire, professor Ichino, che il modello al quale si ispirano attualmente gli avvocati italiani nell'esercizio della loro attività professionale tutto è fuorché di bottega artigiana, fermo restando che riterrei e ritengo che l'espressione "bottega artigiana" nella migliore delle sue accezioni è semmai esattamente l'opposto di quello che lei stava sostenendo, perché è garanzia del miglior prodotto di tipo qualitativo, e se l'Italia è famosa nel mondo, è famosa proprio per la sua produzione di qualità. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

Detto questo, professor Ichino, dato che la maggior parte degli avvocati italiani ha tre, quattro, cinque, anche sei o sette collaboratori e uno, due o tre dipendenti, ovverosia ha una dimensione autenticamente di impresa senza avere alcuno dei vantaggi dell'impresa, (cosa forse che lei costantemente misconosce, mi consenta di dirlo), vi è da fare un altro riferimento.

Senatore Ichino, noi non vendiamo prodotti merceologici: noi siamo chiamati ad assolvere - come ci ricordate in ogni momento, anche con alcuni vostri emendamenti - una funzione altissima, cioè quella di interpretare e dispensare diritto, esattamente come fanno gli altri operatori del diritto prestando tutela alla sfera più delicata dei diritti dell'individuo. Quindi, da questo punto di vista, è evidente che non ci si può equiparare *tout court* ad una dimensione di carattere meramente merceologico.

Mi permetto di fare un altro riferimento. Senatore Ichino, ancora una volta lei ha affermato una cosa non vera. Legga l'articolo 4 del disegno di legge in esame, nel quale le società multidisciplinari

sono espressamente previste: infatti, è assolutamente possibile che un avvocato si associ ad un ingegnere. Senatore Ichino, legga l'articolo 4, dove ciò è espressamente previsto!

Quindi, per favore, la smetta di evocare suggestioni che con la libertà non hanno nulla a che fare. Lasci liberi gli avvocati italiani di fare la professione come ritengono di farla, nell'interesse di tutti i cittadini. Questa è la vera libertà! *(Applausi dal Gruppo PdL. Commenti dal Gruppo PD).*

PEGORER (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEGORER (PD). Chiediamo la verifica del numero legale.

### Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

GARRAFFA (PD). Signora Presidente, tra i banchi del PdL vi sono alcune luci accese alle quali non corrispondono senatori presenti.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, i senatori Segretari stanno effettuando una verifica: lasciate svolgere a loro questo lavoro! Tanto non serve urlare, perché non si capisce.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, desidero sottolineare che quando il senatore Pegorer ha chiesto la verifica del numero legale non era acceso il suo microfono, ma il mio. Quindi, non si è capito cosa fosse stato richiesto.

PRESIDENTE. Ha chiesto la verifica del numero legale.

PERDUCA (PD). Sì, ma ha parlato a microfono spento.

PRESIDENTE. Il microfono poi è stato acceso.

PERDUCA (PD). È stato acceso alla fine.

PRESIDENTE. Quindi, senatore Perduca, qual è il problema?

PERDUCA (PD). Il problema è che per votare basta pigiare una volta; pertanto, anche se risultano senatori assenti che votano, è inutile togliere la scheda!

PRESIDENTE. Va bene. La ringrazio.

Il Senato è in numero legale.

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G16.100, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 17, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

\***ICHINO** (PD). Signora Presidente, questo dibattito è interessante perché fa emergere le vere questioni cruciali sottese alle norme in discussione.

Il senatore Mugnai, in risposta a quanto ho affermato poco fa, ha obiettato che sono consentite le società fra professionisti diversi, cioè ad esempio è consentito all'avvocato di associarsi con l'ingegnere per una società professionale specializzata nella materia del diritto industriale e dei brevetti.

Per quale motivo, allora, dovrebbe essere vietato a un ingegnere di fare anche l'avvocato? Perché, cioè, quella sinergia tra competenza professionale forense e competenza professionale ingegneristica non può attuarsi nell'ambito delle competenze di una stessa persona? Quale pericolosità sociale o economica vedete nell'ipotesi di un laureato in ingegneria che si laurea anche in giurisprudenza e che, superati tutti i cavalli di Frisia che avete cercato di stendere intorno alla professione per conquistarsi l'iscrizione all'albo, riesce a fare insieme l'ingegnere e l'avvocato? Non c'è alcuna ragione per impedirlo. Così come non c'è ragione per impedire che ci possa essere un medico che fa anche l'avvocato o qualsiasi altra attività; la libertà significa consentire che attività diverse possano anche combinarsi secondo un modello sociale ed economico diverso rispetto a quello tradizionale.

Guardate che il nostro Paese ha un grave difetto di capacità di crescere, che dipende essenzialmente dalla sua chiusura all'innovazione. La chiusura all'innovazione nasce anche da politiche da *ancien régime* che si esprimono in progetti di legge come questo. Qui è in gioco il grado della nostra apertura all'innovazione, rispetto a ordinamenti nei quali la libertà in questo campo è assolutamente ovvia, nei quali nessuno si sognerebbe di impedire ciò che voi volete impedire in omaggio a una visione vecchia. Una visione che mi pare anche un po' stantia, nella misura in cui la figura tradizionale viene imposta come unica figura possibile. Questa imposizione va contro gli interessi della categoria degli avvocati, prima ancora che dell'intero Paese. (*Applausi dal Gruppo PD*).

**BENEDETTI VALENTINI (PdL).** Signora Presidente, colleghi, non è mia intenzione facilitare il sostanziale ostruzionismo di chi si oppone a questa legge con lunghi interventi; quindi, collega Ichino, mi permetterà di concedermi l'onore di una brevissima replica, una volta per tutte, a ciò che lei sta dicendo. Le faccio - come doveroso - credito di onestà intellettuale e di assoluta buona fede nel sostenere, non le tesi, ma la tesi, che lei ossessivamente continua a sostenere e che abbiamo perfettamente capito.

### **Presidenza del vice presidente CHITI (ore 11,16)**

(*Segue BENEDETTI VALENTINI*). Mi preoccupo però di chi sta ascoltando questo dibattito con i moderni e democratici mezzi d'informazione. Lei insiste sul tema che noi si sarebbe così oscurantisti dal volere una professione articolata su bottega - mi permetta uno spunto polemico - e lei con quell'intellettualismo tipico di certa sinistra *snob* dispregia la dimensione della bottega e tutto questo come se fosse una dimensione assolutamente negativa e contraria alla modernità. (*Commenti dei senatori Ichino, Morando e Procacci*). Sì, mi permetta di dirglielo; lei è completamente fuori strada.

Stiamo cercando semplicemente di costruire, delineare, disciplinare ed incentivare un avvocato degno di questo nome; degno della fiducia personale che il cliente che gli si affida gli deve portare. Lei sembra essere portatore della tesi di un avvocato industrializzato, con un padrone sopra, più o meno visibile, e detentore del capitale, che avrebbe le sue ragioni, alle quali la libertà del professionista dovrebbe essere prona e funzionale. (*Commenti dei senatori Ichino e Morando*). Ciò è esattamente il contrario di quello che vogliamo e, se mi permette, che anche gran parte dei suoi più avveduti colleghi di partito e dell'opposizione vogliono. È lei, quindi, minoranza contro il tempo e le esigenze del rapporto fiduciario che deve esserci tra cliente e avvocato. Noi in questo momento stiamo tutelando il cliente e non l'avvocato.

È giusto perciò che, una volta per tutte, le sia replicato in questi termini e, poi, lei abbia la sovrana libertà di continuare a sostenere la sua tesi, obiettivamente aberrante da questo punto di vista, che ci troverà coerentemente contrari in tutti i passi dell'articolato.

Anche quando si parla della continuità professionale, lei tocca un tema che ciascuno di noi che ha vissuto l'associazionismo forense o che è stato indegnamente presidente di ordini forensi ha dovuto affrontare un sacco di volte. Noi vogliamo un avvocato serio, che faccia l'avvocato davvero, non di scavalco o occasionalmente, e che sia affidabile per colui che vi si rivolge.

La cassa forense stessa ha sottolineato che la continuità serve anche per mantenere equilibrio tra chi contribuisce e chi fruisce delle prestazioni. Tante altre ragioni sono state coerentemente scritte in questa legge, nell'articolo 20 come nel precedente di cui ci siamo occupati.

Noi vogliamo un avvocato serio, affidabile, trasparente, libero, non assoggettato a capitali o ad altre forze esterne. Tenga presente questo punto di vista e rivolga pure le sue critiche, ma non si erga a giudice della volontà politica, che è trasparente e coerente, da parte di questa maggioranza. Una volta per tutte, così almeno ci siamo intesi, noi con voi e con coloro che ci stanno ascoltando. *(Applausi dal Gruppo PdL. Commenti del senatore Garraffa).*

**FINOCCHIARO (PD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FINOCCHIARO (PD).** Signor Presidente, intervengo perché mi pare che qui si stia radicando un equivoco. Lo dico anche nell'interesse del senatore Benedetti Valentini che ha così a cuore, così come noi, il fatto che il dibattito che si svolge in questo Senato sia leggibile all'esterno e non soltanto ai professionisti che sono coinvolti.

Tanto per essere chiari e per dissipare l'equivoco, che altrimenti pesa sulla conduzione del provvedimento (e per questo mi permetto di intervenire), nessuno ha mai pensato che le società tra professionisti dovessero vedere un socio di capitale e i professionisti. Anzi, unanimemente la posizione che abbiamo sviluppato, anche quando eravamo al Governo, è che le società tra professionisti non possano avere un socio di capitale ogni qualvolta, come in questo caso, ciò che è in gioco è un bene tutelato dalla Costituzione: qui il diritto alla difesa dei soggetti.

Quello che stiamo tentando di fare, senatore Benedetti Valentini, e che evidentemente le sfugge pienamente, è il fatto di tentare di modernizzare e rendere competitivo il nostro sistema professionale, adeguandolo a quei criteri di competitività che sono propri di altri Paesi europei, che assai prima e assai meglio di noi su questi temi sono intervenuti. Il suo intervento è invece cristallizzante un ordine che, io capisco, è coerente con la sua posizione (lei ha presentato anche una proposta di riforma costituzionale con la quale prevede la rappresentanza per corporazioni nella Camera dei deputati, ed è un sostenitore agguerrito del piccolo studio e del piccolo tribunale), ma noi crediamo sia assolutamente indispensabile, nell'interesse dei nostri professionisti, eccellenti per qualità, ma senza gli strumenti per essere pienamente competitivi, andare a società tra professionisti che escludano ogni rapporto di servaggio - questo è fuori discussione - tra il capitale e il lavoro professionale, e che questo possa aiutare l'Italia a restare più competitiva.

Dirimiamolo questo equivoco, altrimenti, poiché ha una sua strumentalità, che noi comprendiamo, non si capisce che in quest'Aula si fronteggia, da una parte, chi vuole difendere la piccola rendita e il piccolo privilegio, che appartengono ad una descrizione dell'esistente ancorata al passato e che segna un ritardo dell'Italia e, dall'altra, chi vuole tentare di offrire ai professionisti italiani, ai giovani professionisti italiani - buon Dio, una volta per tutte! - la possibilità di restare competitivi rispetto al mondo delle professioni europee. *(Applausi dal Gruppo PD).*

**CAROFILIO (PD).** Signor Presidente, l'emendamento 17.208, soppressivo della lettera e) del comma 1, ha una valenza all'apparenza limitata e forse anche dal punto di vista statistico il suo impatto non sarebbe enorme, ma ancora una volta ci troviamo di fronte, nell'apparente contenuto tecnico e circoscritto della norma, ad un'opzione ideale, ad una visione del mondo quella cui alludevano, naturalmente da posizioni diversissime, gli interventi precedenti del collega Ichino, l'intervento del collega Benedetti Valentini e l'intervento della presidente Finocchiaro.

Guardate, quando si usa l'espressione "bottega artigiana" - mi sento di poter interpretare il pensiero del collega Ichino - non vi è nulla di spregiativo. Al contrario, vi è il riferimento alla natura di una struttura alla potenziale attitudine della stessa di venire o non venire incontro a certe esigenze. È quindi necessario chiarirsi sui termini e soprattutto rendersi conto di dove ci portano le parole utilizzate, a quali opzioni ideali, a quali visioni del mondo.

Allora, per venire all'emendamento, all'apparenza limitato, ancora una volta l'idea è di una asettica corporazione, legata a un piccolo mondo antico in cui le interferenze, le contaminazioni, la possibilità di far valere nell'esercizio della professione gli altri saperi e le altre competenze e capacità acquisite devono essere del tutto escluse in ossequio a questa idea metafisica e - mi si passi l'espressione - un po' surreale di sacralità del ruolo del singolo avvocato, nel suo singolo studio, possibilmente nel piccolo paese, di fronte al piccolo tribunale. La categoria di visione del mondo cui alludono molte di queste norme, e questa in particolare fra le altre, è esattamente quella cui ho fatto riferimento.

Per quale motivo un professore di diritto in una scuola superiore, che abbia scelto il tempo definito, che sia stato regolarmente autorizzato, il cui lavoro professionale non interferisca con la sua prestazione lavorativa nei confronti della scuola, non dovrebbe poter fare l'avvocato, se non in

ossequio a un'idea metafisica, a un'idea antica, che noi ci sentiamo di respingere serenamente, della professione legale? *(Applausi dal Gruppo PD)*.

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, sappiamo che alle ore 13 è stata convocata la Conferenza dei Capigruppo che dovrebbe stabilire l'armonizzazione dei lavori su questo provvedimento per la prossima settimana. La discussione finora ha mostrato un livello di definizione del provvedimento assolutamente inadeguato *(Applausi dai Gruppi PD e FLI)* rispetto alla complessità della materia e alle sue implicazioni, sia riguardo alla delicatezza della professione forense che all'importanza per il nostro Paese di un provvedimento del genere.

In linea generale, considero questa vicenda emblematica in modo molto evidente di quanto sia inadeguato il sistema di lavoro del Senato della Repubblica, perché provvedimenti di questa complessità, esaminati in Commissione con i calendari che ci diamo, cioè lavorando mezz'ora prima della seduta pomeridiana e mezz'ora prima della seduta antimeridiana, non possono che arrivare in Aula in condizioni come queste.

Allora, delle due l'una: o noi trasformiamo l'Assemblea in una Commissione e la facciamo lavorare come se fosse una Commissione, con la differenza però che dovremmo essere in 300, mentre siamo molti di meno - a questo punto, per fortuna - o noi rimandiamo il provvedimento in Commissione. Certamente però - lo voglio dire qui in Aula - non è possibile ipotizzare l'armonizzazione dei tempi, perché se lo facessimo arriveremmo certamente al termine della discussione con un provvedimento assolutamente impresentabile e non degno della serietà del nostro Senato.

Lo voglio dire adesso in Aula, prima che questa posizione venga portata dal nostro Gruppo in Conferenza dei Capigruppo. Mi sembra che il metodo di lavoro che stiamo seguendo non vada bene, Signor Presidente. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, intervengono per manifestare da parte del nostro Gruppo un imbarazzo per la procedura che si sta seguendo.

Quando questo provvedimento approdò in Aula, di fronte all'enorme mole e alla pregnanza degli emendamenti rispetto al lavoro che era stato svolto in Commissione, anche in sede di Comitato ristretto, ci si pose il problema se non fosse necessario un approfondimento del lavoro in Commissione. La risposta fu che la Commissione aveva già lavorato per molto tempo, che ormai il provvedimento era approdato in Aula e che, quindi, bisognava andare avanti. La ragione fu questa. Sennonché, successivamente i lavori dell'Aula "sparirono" per cinque o sei mesi. Noi non abbiamo fatto nessun lavoro di Aula su questo provvedimento.

Se, quando sollevammo il problema, si fossero affidate alla Commissione tutte quelle ipotesi che venivano sottoposte all'esame, avremmo guadagnato, e non perso del tempo, perché avremmo occupato questi cinque o sei mesi ad approfondire in Commissione quegli aspetti che oggi stanno riaffiorando.

Obiettivamente, il fatto di dover accantonare una serie di articoli o di emendamenti per un migliore approfondimento è un lavoro tipico delle Commissioni. Siamo solo all'articolo 17 e dobbiamo arrivare all'articolo 65! Possiamo lavorare in questo modo, come se fossimo in Commissione, ma con le caratteristiche tipiche dell'Aula? Se l'avessimo fatto prima non avremmo perso tempo. Probabilmente farlo ora non significa perdere tempo: evitiamo che questo provvedimento abbia poi bisogno di sei letture. A questo stiamo andando incontro: sei letture con un rinvio a ping-pong da una Camera all'altra. Non stiamo risolvendo alcuni problemi posti che in Commissione potremmo risolvere seriamente con un confronto serrato, come in genere facciamo in Commissione giustizia. Alcuni problemi noi li potremmo risolvere. Forse l'opportunità dal punto di vista pratico ci consiglia il buon senso.

Non vorrei che tutto ciò non si debba fare perché il 24 novembre è previsto il congresso nazionale dell'organismo unitario dell'avvocatura. *(Applausi del senatore Perduca)*. Dato che l'avvocatura ha detto che accoglierà il Ministro della giustizia con una platea di fischi, non vorrei che il Ministro della

giustizia dovesse presentarsi al congresso nazionale di Genova dell'organismo unitario dell'avvocatura portando questo risultato, dopo che per sei mesi non ci ha fatto lavorare. La verità è che, se il Governo avesse detto di sì, in questi sei mesi avremmo approfondito questo provvedimento.

**SERRA** (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**SERRA** (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*). Signor Presidente, intervengo solo per associarmi alla richiesta avanzata dai senatori Zanda e Li Gotti.

Credo che non si possano risolvere i mille problemi, i mille dubbi e le mille domande che in questo momento l'Aula si pone contingentando i tempi. Quindi, ritengo corretta la proposta fatta dai due senatori che mi hanno preceduto.

**VALENTINO**, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**VALENTINO**, *relatore*. Signor Presidente, la proposta del senatore Zanda non mi trova naturalmente d'accordo.

Stiamo approfondendo temi importanti. Quella in esame è una legge complessa che stiamo affrontando - devo dirlo - con competenza, interpretando soprattutto - avvocato Zanda - esigenze fortemente avvertite dall'avvocatura italiana, la quale ci chiede di andare avanti.

Senatore Zanda, quando noi assumemmo la cognizione del provvedimento in Commissione, ci rendemmo conto dell'esigenza che si dovesse costituire un clima di reciproca disponibilità, perché andava armonizzata nella maniera migliore la proposta che a suo tempo era stata sottoscritta dai senatori Calvi, uomo della sinistra, e Mugnai, perfettamente edotti di quali sono le esigenze dell'avvocatura italiana. Proprio in quell'ottica, e sottolineando quella esigenza, si costituì un Comitato ristretto, che ricordo ha lavorato per mesi, signor Presidente, ha elaborato un testo e a volte ha dovuto assumere un atteggiamento confliggente rispetto alle proposte provenienti dall'avvocatura. Abbiamo più volte incontrato tutte le associazioni di categoria e i rappresentanti istituzionali dell'avvocatura, rappresentando come le esigenze che maturavano nel corso del dibattito imponessero cambiamenti rispetto alle loro proposte.

È stato, dunque, compiuto un lavoro laborioso ed impegnativo; un lavoro che poi legittimamente l'opposizione ha sconfessato - devo dire, una parte dell'opposizione - nel momento in cui siamo giunti in Aula. Era quindi prevedibile che l'Aula avrebbe comportato tempi di trattazione di questa materia diversi e più impegnativi. Ma stiamo andando avanti.

Quindi, mi pare che sussistano tutte le condizioni, signor Presidente, perché si possa proseguire. Non sarà certamente il lavoro in Commissione che potrà modificare le contrapposizioni emerse, ma devo dire che sono emerse anche tante sintonie. Su tanti temi ci siamo trovati d'accordo. Il relatore ha più volte modificato la sua opinione proprio alla luce di puntuali, rigorose e pertinenti proposte dell'opposizione.

Allora, al di là di qualche fibrillazione, che è fisiologica in quest'Aula (sediamo in questa sede da qualche anno, signor Presidente), mi pare che esistano tutte le condizioni perché si possa andare avanti, che questo sia il clima più idoneo e che i tempi saranno brevi, a prescindere - illustre e caro avvocato Li Gotti - dalla data del 24 novembre. Nessuno si era posto questo problema. Lei sa con quanta insistenza abbiamo sempre sollecitato - lei insieme a noi - la trattazione di questo disegno di legge in Aula.

Quindi, al di là di alcune acute, simpatiche e provocatorie sottolineature del collega Li Gotti, credo ci siano tutte le condizioni per andare avanti e fare una buona legge, come l'avvocatura italiana ci chiede. (*Applausi dal Gruppo Pdl*).

**PRESIDENTE**. Le questioni che sono state poste hanno avuto un momento di confronto in Aula; la Conferenza dei Capigruppo - come ha affermato il senatore Zanda - sarà la sede che dovrà assumere un orientamento.

Riprendiamo l'illustrazione degli emendamenti.

**LI GOTTI** (*IdV*). Signor Presidente, intervengo brevemente, perché l'emendamento 17.214 ha una sua compiutezza e chiarezza argomentative. Il problema dell'avvocatura si accompagna anche alla questione previdenziale. Dobbiamo porci l'obiettivo che il sistema previdenziale degli avvocati non risenta dell'influenza di altri sistemi previdenziali, previsti e diffusi nel nostro Paese per altre categorie, perché quel sistema previdenziale ancora regge. Tuttavia, nel momento in cui dovessero emergere, non rilevate dagli ordini o dal Consiglio nazionale forense, situazioni di incompatibilità di iscrizione all'albo, dovremmo prevedere la possibilità della cassa nazionale forense, che gestisce il sistema previdenziale per l'avvocatura, di intervenire in via autonoma nei casi di mancato intervento del consiglio nazionale forense e di incidere sull'iscrizione di chi non ne aveva diritto.

Si tratta di prevedere esclusivamente questo: in assenza di intervento del Consiglio nazionale forense e degli ordini, sarà la Cassa nazionale forense a verificare i requisiti. Questo, per evitare che il sistema rischi di allargarsi a dismisura: 230.000 iscritti agli ordini, con la proposta attuale di far iscrivere addirittura gli ingegneri che svolgono un'attività professionalmente continuativa anche all'albo degli avvocati, qualora ne abbiano i requisiti, e quindi svolgere contemporaneamente e continuativamente le due professioni; e così per gli architetti, i medici e altre categorie.

Questo ampliamento eccessivo delle possibilità di iscrizione va ad incidere sulla situazione dell'attuale cassa di previdenza. Pertanto, la cassa di previdenza deve poter avere una sua autonomia di intervento per rilevare, ovviamente nella garanzia delle parti, le condizioni di non legittimità dell'iscrizione e intervenire di conseguenza. Questo è il senso dell'emendamento.

**SERRA** (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*). Signor Presidente, illustro l'emendamento 17.212.

L'esercizio della funzione di giudice onorario da parte degli avvocati è un problema irrisolto che dura da tempo. Invero, l'esercizio della professione di avvocato è del tutto incompatibile con quello del lavoro di magistrato, indipendentemente dalla sede in cui si svolge. Infatti, accade che si possa aggirare la norma e quindi violarla: un avvocato di Barcellona Pozzo di Gotto si iscrive al foro di Messina, ma esercita a Barcellona dove fa il giudice onorario. Questo è un esempio di aggiramento della norma, e fare il giudice onorario significa avere prestigio, anche a danno degli altri colleghi avvocati.

Credo si tratti di un argomento meritevole di approfondimento.

**PRESIDENTE**. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

**VALENTINO**, *relatore*. Signor Presidente, vorrei chiedere al senatore Li Gotti se è disposto a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 17.214, perché forse la materia dovrebbe essere trattata dalla legge istitutiva delle casse di previdenza. È certamente meritevole di apprezzamento la sottolineatura fatta dal senatore, però ritengo che la materia debba essere ricondotta all'autonomia della cassa di previdenza e quindi alla sua legge istitutiva. Deve essere la cassa di previdenza a segnalare la questione. In tal caso, però, occorre modificare la legge di pertinenza, e non inserire nell'ordinamento forense una norma che condizioni le modalità di applicazione della legge relativa alla cassa di previdenza.

Quindi, se si trasformasse tale emendamento in ordine del giorno che inviti il Governo a operare nel senso richiamato, il mio parere sarebbe favorevole.

Per quanto riguarda i restanti emendamenti, esprimo parere contrario agli emendamenti 17.200, 17.201, 17.202, 17.203 e favorevole all'emendamento 17.204. Esprimo quindi parere contrario agli emendamenti 17.205 e favorevole all'emendamento 17.206. Esprimo poi parere contrario agli emendamenti 17.207, 17.208 e 17.209. Esprimo inoltre parere favorevole all'emendamento 17.210 e contrario agli emendamenti 17.211, 17.212 e 17.213.

Infine, invito i presentatori a ritirare l'emendamento 17.214 (con preghiera di trasformarlo in ordine del giorno, altrimenti il mio parere sarà contrario) ed esprimo parere contrario all'emendamento 17.215.

**ALBERTI CASELLATI**, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

**LI GOTTI** (*IdV*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, la sollecitazione del relatore Valentino a trasformare in un ordine del giorno l'emendamento 17.214 è condivisa. Si tratta di vedere se l'ordine del giorno può andare nella seguente direzione. È ovvio che il regime di verifica delle incompatibilità è disciplinato dalla legge professionale, sicché la cassa di previdenza è recettiva del regime delle incompatibilità. Noi stiamo prevedendo invece la possibilità di supplenza, qualora gli organi previsti dalla legge professionale non abbiano rilevato casi di incompatibilità, da parte della cassa di previdenza. L'ordine del giorno dovrebbe allora armonizzare le due esigenze.

Non si tratta di espropriare gli organi previsti dal sistema di verifica delle compatibilità, ma di assegnare anche alla cassa di previdenza gli oneri qualora il consiglio nazionale o gli ordini territoriali non abbiano rilevato le condizioni di incompatibilità. Come possiamo con l'ordine del giorno risolvere questo profilo esclusivamente nell'ambito della legge della cassa di previdenza qualora la cassa di previdenza sia solo recettiva degli *status* degli iscritti? Se lei, signor relatore, mi dice che l'ordine del giorno può essere nel senso di prevedere che la cassa di previdenza possa rilevare situazioni di incompatibilità in caso di inerzia, io sono d'accordo.

**PRESIDENTE**. Naturalmente, se viene predisposto un ordine del giorno, poi dobbiamo valutarlo. Senatore Valentino, è d'accordo con la formulazione dell'ordine del giorno proposta dal senatore Li Gotti?

**VALENTINO**, *relatore*. Sì, essendo volta a rendere più incidente la facoltà ispettiva della cassa di previdenza.

**PRESIDENTE**. L'emendamento 17.214 è pertanto ritirato e viene trasformato in un ordine del giorno, su cui si esprimeranno il relatore e il rappresentante del Governo, appena sarà presentato dal senatore Li Gotti.

**MORANDO** (*PD*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**MORANDO** (*PD*). Signor Presidente, solo per accertarmi di aver capito bene: ciò significa comunque che verrà in discussione l'ordine del giorno in cui è stato trasformato l'emendamento e potremo dire ognuno di noi cosa pensa sul punto?

**PRESIDENTE**. Certo.

**MORANDO** (*PD*). Perché, a seguito dell'accettazione da parte del relatore e del Governo di una proposta del genere, noi stiamo dicendo che c'è un ente di previdenza il quale, in presenza di un soggetto che versa regolarmente i contributi, *motu proprio*, stabilisce un'incompatibilità *a posteriori*. È una soluzione che dal punto di vista della correttezza dei rapporti tra i diritti soggettivi di chi versa i contributi e il soggetto che deve erogare le prestazioni è un autentico *prius*: non si è mai visto nella storia degli istituti di previdenza di un Paese civile. Quindi, vorrei che a un certo punto potessimo dire anche la nostra.

**PRESIDENTE**. Come ho detto, finora è stata espressa solo la volontà di ritirare l'emendamento. Il senatore Li Gotti scriverà il testo dell'ordine del giorno, che verrà presentato e messo a disposizione di tutti. Su di esso faremo il punto, e il relatore e il rappresentante del Governo esprimeranno i loro pareri.

Metto ai voti l'emendamento 17.200, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.201.

**\*ICHINO** (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**ICHINO** (*PD*). Senatore Benedetti Valentini, mi riferisco al suo intervento di poco fa per osservare che gli artigiani, i quali svolgono un'attività fondamentale per la nostra economia, non hanno alcuna

pretesa d'imporre che tutti svolgano la stessa attività produttiva nello stesso modo in cui la svolgono loro, ma neanche di vietare che, per esempio, un falegname possa fare anche il fabbro, se lo sa fare. Dove sta scritto che l'artigiano, siccome la sua è una bottega di falegname, non può anche battere il ferro? Se nel settore artigiano non hanno questa pretesa, perché gli "artigiani avvocati" dovrebbero avere una pretesa di questo genere nei confronti dell'intera loro categoria?

Colleghi, professionalmente sono nato in una bottega artigiana; nel secolo scorso, era bottega artigiana lo studio dei miei nonni materni, di mio padre e di mia madre; e conosco bene come funziona l'avvocatura in quella sua forma tradizionale; e ne ho anche apprezzato i pregi. Ma non vedo perché dobbiamo sclerotizzarci al punto di ritenere che anche nel nuovo secolo quella debba essere l'unica forma in cui l'avvocatura può essere esercitata.

Mi rivolgo al senatore Benedetti Valentini, dunque, ma anche a tutti i colleghi della maggioranza. Mi risulta che un certo Giulio Tremonti, che non milita nelle file dell'opposizione, abbia recentemente proposto che venga sancito nella Costituzione della Repubblica il principio per cui tutto ciò che non è vietato è permesso. Con questa legge voi state facendo esattamente il contrario: tutto ciò che non corrisponde al modello tradizionale è vietato. È vietato sia per quel che riguarda l'organizzazione del tempo di lavoro, sia per quel che riguarda la forma dell'organizzazione del lavoro, la forma del reperimento dei capitali necessari per l'esercizio dell'attività, la forma giuridica dello studio professionale e così via.

È esattamente il contrario di quello che il ministro Tremonti ha dichiarato di voler porre come regola generale dell'ordinamento dell'economia italiana. Come la mettiamo, colleghi della maggioranza? *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).*

**INCOSTANTE (PD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**INCOSTANTE (PD).** Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

**PRESIDENTE.** Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.201, presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198**

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.202.

**PERDUCA (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PERDUCA (PD).** Signor Presidente, intervengo per annunciare il nostro voto favorevole all'emendamento 17.202.

Colgo però questa occasione per rammaricarmi di non avere presentato un emendamento per sopprimere la lettera *d*) del comma 1, e lo faccio perché ho ascoltato poco fa, invece, che è stato espresso un parere favorevole su un altro emendamento con cui si toglie la possibilità di escludere dalle incompatibilità i lavori dipendenti nel settore privato.

Alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 17 si prevede l'incompatibilità tra la professione di avvocato con la qualità di ministro di culto. Forse il problema non si pone per quanto riguarda i ministri di culto della Chiesa cattolica, ma per tutta un'altra serie di confessioni religiose riconosciute dalla nostra Repubblica, credo che ci sarebbero invece grosse difficoltà, dal momento che la strutturazione interna di queste organizzazioni religiose è fatta in maniera totalmente diversa, nel senso che si vive della propria professione e poi si è anche capi di una comunità spirituale. Purtroppo non abbiamo presentato un emendamento in questo senso, ma ritengo che la questione debba essere assolutamente presa in considerazione.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 17.202, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.203.

**BENEDETTI VALENTINI (PdL).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BENEDETTI VALENTINI (PdL).** Signor Presidente, giusta i chiarimenti che mi sono permesso di fornire per le vie brevi al relatore, volevo invitarlo cortesemente a modificare il proprio parere sull'emendamento 17.203, che prevede di sopprimere al comma 1, lettera *b*), la parola "effettivo", nonché sull'emendamento 17.205, con cui si chiede la soppressione della parola "effettivi" al comma 1, lettera *c*). Ho chiarito infatti un equivoco che si era creato, precisando che la volontà è soltanto quella di evitare un contenzioso sotto il profilo dell'incompatibilità: mantenendo l'attuale formulazione dell'articolo 17, il rischio è che in ordine ad ogni fattispecie si apra un dibattito per stabilire se l'amministratore abbia realmente avuto ingerenza nello svolgimento dell'attività gestionale.

Mi pare che gli emendamenti proposti nulla tolgano all'economia della norma, mentre si eviterebbe in tal modo qualsiasi tipo di contenzioso. In questo senso, inviterei dunque il relatore, se possibile, ad esprimere parere favorevole su entrambi gli emendamenti.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla richiesta del senatore Benedetti Valentini.

**VALENTINO relatore.** Signor Presidente, ritenendo convincente l'argomento introdotto dal senatore Benedetti Valentini, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 17.203 e 17.205.

Colgo l'occasione anche per modificare il parere precedentemente espresso sull'emendamento 17.204, presentato dal senatore Caruso: su tale proposta emendativa il mio parere è contrario.

**ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.** Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

**MORANDO (PD).** È tipico della Commissione!

**INCOSTANTE (PD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**INCOSTANTE (PD).** Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.203, presentato dal senatore Benedetti Valentini.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.204.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.204, presentato dal senatore Caruso.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.205.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.205, presentato dal senatore Benedetti Valentini.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.206.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.206, presentato dal senatore Legnini.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.207.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.207, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.208, identico all'emendamento 17.209.

\***ICHINO** *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO *(PD)*. Signor Presidente, il tema di questo emendamento, che si riferisce alla lettera e) dell'ultimo comma dell'articolo 17, è lo stesso che poi ritroveremo nell'articolo 18: si intende mantenere un divieto di combinazione tra lo svolgimento a tempo parziale dell'attività forense con lo svolgimento a tempo parziale di un'altra attività di qualsiasi altro genere, anche subordinata.

Vi è qui, oltre che un problema di opportunità, un problema di costituzionalità. Non possiamo dimenticare che la Corte costituzionale ha più volte ripetuto che la retribuzione del lavoratore subordinato a tempo parziale può essere proporzionatamente inferiore rispetto ai minimi previsti dai contratti collettivi proprio perché il lavoratore può integrare il reddito proveniente da quel rapporto con il reddito proveniente da altri rapporti di lavoro, altre attività professionali.

Sono ben consapevole del fatto che la regola vigente, l'ordinamento forense oggi vigente, stabilisce questa incompatibilità; ma legiferando nel 2010 dobbiamo interrogarci sulla ragion d'essere di una norma che è stata posta 70 anni fa, in un regime, in un ordinamento che era completamente diverso dall'attuale e in un contesto economico sociale completamente diverso dall'attuale. Non

possiamo pensare che, solo perché negli ultimi settant'anni la regola è stata questa, la regola debba rimanere questa anche per i prossimi settanta.

Può essere che esistano delle ragioni per stabilire dei limiti di questo genere; ma se ci sono dobbiamo esplicitarli, dobbiamo evidenziarli e discuterne. Chiedo allora al relatore e al Governo quali siano le ragioni che inducono a porre questa norma, quali siano le ragioni che ci inducono a derogare per questo aspetto rispetto a un orientamento che la Corte costituzionale ha sancito in diverse sentenze. Esplicitatelo e discutiamone; ma il legiferare solo per inerzia è un errore grave, che non ci possiamo permettere.

Per questo motivo, il Partito Democratico, se non verrà data dal relatore o dal Governo una motivazione adeguata su questo punto, voterà a favore dell'emendamento 17.208. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**PORETTI (PD)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**PORETTI (PD)**. Signor Presidente, il senatore Ichino ha ben illustrato le motivazioni ed ha citato sentenze della Corte; io mi limiterò a citare - così parliamo anche di casi concreti - il caso di una ragazza che si chiama Francesca e scrive: «Non condivido l'incompatibilità con il lavoro subordinato pubblico, perché molti di noi insegnano perché abilitati, me compresa, anche se non di ruolo, e peraltro ritengo non sia accettabile che noi avvocati si debba vivere con la mannaia della cancellazione dall'albo se non riusciamo a raggiungere il reddito che prova l'esercizio continuo della professione con la crisi che c'è». *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Continua Francesca: «Mi sembra una misura pensata solo per far fuori molti giovani avvocati. Abbiamo già la cassa che richiede questo requisito, ma con dei correttivi. Credo si debba fare qualcosa perché l'intento è soltanto quello di mandare a casa avvocati al fine di eliminare potenziali concorrenti. Ad ogni modo - come ben saprai - anche Catricalà si è espresso negativamente sul punto. Si prevede la cacciata di circa 50.000 avvocati, tra cui molte donne, le quali statisticamente producono meno rispetto ad uomini». La lettera prosegue ancora. Questo è un caso concreto, di cui credo dovremo tenere conto, perché come Francesca ve ne sono molte altre che, con questa incompatibilità, si fanno fuori, *d'emblée*, e si cacciano. L'ottica è sempre quella di mantenere tutta la torta e di ridurre al massimo gli iscritti all'albo e quindi il numero degli avvocati: con un atteggiamento - appunto - di tipo dirigista si riducono gli avvocati e si preserva tutto il reddito di alcuni eliminando persone che invece potrebbero tranquillamente svolgere il loro lavoro. *(Brusio)*.

**PRESIDENTE**. Onorevoli colleghi, vi invito a mantenere un clima di ascolto minimo, perché altrimenti sospendo la seduta. Ciò non dipende da me, perché non mi diverto a sospendere la seduta: io stabilisco un livello di tolleranza al di sotto del quale, non essendoci una dignità di dibattito, perché non ci si comprende, sospendo la seduta, perché è la cosa più giusta. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo PdL)*. Quindi, se non volete che la seduta venga sospesa, non dovete convincere me, ma dovete convincere il vostro vicino ed evitare di parlare. Fate parlare quelli che hanno chiesto la parola.

*Omissis*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198(ore 12,07)**

**VALDITARA (FLI)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**VALDITARA (FLI)**. Onorevole Sottosegretario, onorevole relatore, desidero sottolineare che sulla materia affrontata nell'emendamento 17.208, cioè più in generale sulla soppressione della lettera e) del comma 1, al successivo articolo 18 sono stati presentati dalla senatrice Germontani gli emendamenti 18.200 e 18.201. Al riguardo, chiedo all'onorevole Sottosegretario di ascoltarmi perché vorrei avanzare una proposta. Dunque, gli emendamenti 18.200 e 18.201, con riferimento ai rapporti di lavoro limitato, cioè *part time*, propongono un intervento che noi del Gruppo Futuro e Libertà condividiamo. Ne ho già parlato informalmente con la Sottosegretario e con il relatore, i quali mi hanno promesso una richiesta di riformulazione; se questa richiesta verrà accolta,

soprattutto per salvaguardare i diritti quesiti, noi non voteremo a favore di questi emendamenti. In ogni caso, prima di decidere l'orientamento di voto di Futuro e Libertà, attenderei una risposta da parte della rappresentante del Governo.

**ALBERTI CASELLATI**, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**ALBERTI CASELLATI**, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, effettivamente mi è stato fatto presente che all'articolo 18 sono stati presentati due emendamenti che riguardano la possibilità per il pubblico dipendente di mantenere un rapporto di lavoro a tempo parziale e contemporaneamente l'iscrizione all'albo. Abbiamo detto che avremmo approfondito la questione, anche perché i due emendamenti in questione, il 18.200 e il 18.201, presentano alcune differenze che dovremmo valutare. Mi sembra forse più puntuale l'emendamento 18.201, ma mi riservo di valutare.

Per gli emendamenti in discussione, per i quali il senatore Valditara si riserverebbe di esprimere un voto favorevole, il Governo mantiene il parere contrario, guardando però con interesse ad una riformulazione dell'emendamento 18.201. Volevamo infatti inserirlo nella complessità di questa materia, nel senso di verificare, per il regime di incompatibilità che abbiamo previsto per tutta una serie di eccezioni, che tipo di *vulnus* questo può provocare al sistema. Intendo soltanto fare una verifica ulteriore.

**PRESIDENTE**. Ricordo però che si sta esaminando l'articolo 17, altrimenti si fa confusione e non si riesce a seguire; pertanto, senatore Valditara, torneremo dopo sulla questione.

**ICHINO (PD)**. L'argomento è assolutamente lo stesso.

**LI GOTTI (IdV)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**LI GOTTI (IdV)**. Signor Presidente, mi pare che ci sia un parere favorevole e, quindi, una prognosi positiva sul successivo emendamento 17.210, che propone l'eliminazione delle parole «o privato». Mi sembra questa la soluzione più ragionevole e per questo motivo ritengo che l'eliminazione secca della lettera *e* del comma 1 sia troppo drastica. Invece, un temperamento, attraverso la proposta di cui all'emendamento 17.210, sarebbe più ragionevole.

Per questo motivo voterò contro l'emendamento 17.208, mentre il nostro voto sarà poi favorevole all'emendamento che prevede una correzione delle cause di incompatibilità.

**INCOSTANTE (PD)**. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**INCOSTANTE (PD)**. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.208, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori, identico all'emendamento 17.209, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

**Ripresa della discussione del disegno di legge  
n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.210.

**PERDUCA (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**PERDUCA (PD).** Signor Presidente, volevo innanzitutto dire che non ho fatto in tempo a votare poco fa e che avrei votato a favore.

Ritorno su tale questione, ringraziando la flessibilità manifestata dal relatore e dal Governo, per porre un'altra volta il problema della lettera *d*). Se la qualità di ministro di culto viene considerata come incompatibile con l'esercizio della professione di avvocato, ciò va a creare enormi problemi per tutte le denominazioni religiose che, per esempio, non godono dell'8 per mille - chiamiamole prebende di Stato - per alcuni tipi di attività. *Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa* per non aver presentato un emendamento che cancellasse la lettera *d*)!

Detto questo, lasciamo i problemi nel confessionale e veniamo nell'Aula del Senato. Credo che, anche se si potrà in qualche modo intervenire sulle incompatibilità nell'articolo successivo, si vada a creare un enorme problema a tutta una serie di gruppi religiosi presenti e operanti sul nostro territorio, che non hanno una figura equivalente al ministro di culto, che viene mantenuta esclusivamente con i soldi pubblici ovvero dei membri della comunità stessa, ma che svolge un'altra attività, che può essere anche quella dell'avvocato.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 17.210, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.211.

**MARITATI (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**MARITATI (PD).** Signor Presidente, sono consapevole della delicatezza di questo punto della discussione ed anche della difficoltà di essere ascoltato, perché la questione riguarda una posizione che non è limitata alla maggioranza. Abbiamo oggi nel nostro Parlamento circa 190 avvocati.

Parliamo di incompatibilità. Noi con questo emendamento chiediamo che al comma 1, dopo la lettera *e*), sia aggiunta la lettera «*e-bis*) con l'esercizio del mandato parlamentare». Perché? Cercherò nel limite di tempo concessomi di essere chiaro. Non c'è alcun pregiudizio, è evidente. Nel Parlamento ci siamo tutti, dai magistrati agli artigiani, agli ex sindacalisti, ai professori. Il punto è se il Parlamento finalmente raggiunge una posizione di civiltà e serenità con cui riesce a stabilire che cosa sia compatibile e che cosa non sia compatibile con l'esercizio delle funzioni. (*Brusio*).

All'inizio ho detto che sono consapevole delle difficoltà e della delicatezza del tema. Oggi però vedo tanti colleghi che si affollano intorno al relatore e al rappresentante del Governo, e che parlano d'altro, mentre io cerco di essere ascoltato. Vorrei almeno avere la soddisfazione di essere ascoltato per poi venire magari contestato, in maniera serena, così come io cerco di fare.

Nella legge, al comma 1, lettera alla lettera *e*) si parla di incompatibilità «con qualsiasi attività di lavoro subordinato pubblico o privato anche se con orario di lavoro limitato». Mi chiedo il perché di questa incompatibilità. Perché l'essere avvocato e il continuare a svolgere l'attività di avvocato non si ritengono compatibili con un lavoro di questo tipo? C'è una forma di contaminazione? Si teme che l'attività e l'impegno di lavoro subordinato possano cozzare con il libero, completo e corretto esercizio della professione forense? Su questo non c'è una risposta precisa. Ci sarebbe una compatibilità funzionale. Probabilmente si vede un'incompatibilità ontologica. Allora andiamo all'esercizio della funzione parlamentare.

L'attività parlamentare è diretta a preparare atti normativi, a modificare quelli esistenti, a varare leggi che regolano l'attività tutta del complesso sociale, della vita sociale. In particolare, signor Presidente, le leggi incidono sullo svolgimento delle attività giudiziarie, dei processi. Allora, chiedo alla maggioranza e a tutti i parlamentari avvocati se, in coscienza, ritengono che sia compatibile, non solo e non tanto dal punto di vista funzionale, perché mi limito a ricordare che l'esercizio dell'attività parlamentare - determina un legittimo impedimento nell'esercizio dell'attività giudiziaria (*Brusio*). Noi stiamo cercando di modificare lo stato e le regole attinenti alla importantissima... (*Brusio*).

PORETTI (*PD*). Signor Presidente, stanno già trattando l'articolo 18 perché hanno dei problemi.

PRESIDENTE. Ha ragione il collega Maritati a fermarsi mentre parla. Se c'è bisogno di fare una riunione, sospendiamo. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore*). Il collega si rivolge a me e io l'ascolto, ma ciò dovrebbe valere per tutti.

MARITATI (*PD*). Credo molto in questo nostro emendamento e vorrei attenzione, ma soprattutto una maggioranza che si ponesse in maniera attenta e laica, senza pregiudizi, tale quesito.

Come dicevo, l'attività parlamentare incide direttamente su luoghi, funzioni e regole che riguardano l'attività giudiziaria. L'avvocato, io credo in questo, va ricollocato nella complessa macchina giudiziaria con una funzione e con una preminenza che nel passato gli sono state anche disconosciute, se non nella forma, nella sostanza. Non si fanno i processi senza gli avvocati. Non c'è alcun momento dell'attività giudiziaria in cui l'avvocato possa essere assente. L'avvocato nello stesso tempo contribuisce a formare le leggi che il giorno dopo dovranno essere applicate, o addirittura contribuisce a modificare leggi che l'avvocato ritiene in quel preciso momento del processo non essere corrette o soddisfacenti. C'è o non c'è - vi chiedo - un momento di collisione dal punto di vista ontologico? Dal punto di vista funzionale qualcosa stride, senza alcun dubbio. Ci sono numerosissimi processi che languono e si aggiungono a quelli che vengono, a centinaia, a migliaia, rinviati perché c'è l'impedimento giusto, legittimo, dell'attività parlamentare.

Quindi, su questo vi è qualcosa che stride. Ma c'è qualcos'altro di molto più profondo, quello che cercavo di spiegare e che sto cercando di spiegare, richiamando l'attenzione di tutti i parlamentari, avvocati e non: non è pensabile che in uno Stato moderno, evoluto, civile, serenamente democratico come vorremmo - almeno credo - tutti si trasformasse il nostro Stato, piuttosto convulso e con tante defezioni in questi settori, non vi fosse una parola chiara. Chi va a svolgere la funzione del parlamentare sospende l'attività giudiziaria, sia di magistrato sia di avvocato. Non esercita più l'attività di avvocato. Non viene cancellato dall'ordine o cacciato via: non stiamo parlando, infatti, di incompatibilità assoluta ma funzionale. Ed è il momento per confrontarsi serenamente su questo terreno: lo vuole la società, perché tutto quello che sta accadendo mette in evidenza anche questo aspetto.

Badate che non sto toccando il punto più facile, quello delle leggi *ad personam*, che è quello che balza di più agli occhi di tutti, ma sto affrontando il tema da un punto di vista complessivo e generale. Non è possibile ancora chiudere gli occhi davanti a questa grave e grossa incompatibilità. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore*).

MORANDO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (*PD*). Scorrendo gli emendamenti - mi sono occupato di questo disegno di legge attivamente quando era in Commissione - ho visto che non c'è nessun emendamento suppressivo della lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 17, quello che prevede un'incompatibilità totale tra la qualità di ministro di culto e l'attività di avvocato. Immagino che su questo aspetto non si sia adeguatamente riflettuto, per cui, poiché manca un emendamento, mi rivolgo al relatore per pregarlo - se è d'accordo, naturalmente - di presentarlo.

Farò riferimento alla mia esperienza personale. Conosco per combinazione qualche pastore valdese; dei tre che conosco, due fanno gli avvocati. Ebbene, stiamo stabilendo che questi signori non possono più fare i pastori valdesi se vogliono continuare a fare gli avvocati. Non credo che la maggioranza ed il Governo abbiano un'intenzione simile. Quindi, prego il relatore di presentare un emendamento suppressivo della lettera *d*) o di scriverla in maniera del tutto diversa da come è adesso.

Poiché l'emendamento non c'è, ho chiesto di intervenire in proposito per pregare il relatore di presentare un emendamento soppressivo della lettera *d*).

**PRESIDENTE.** Aveva avanzato la medesima richiesta anche il senatore Perduca. Poiché non è stato presentato un emendamento tendente a sopprimere la lettera *d*) del comma 1, chiedo al relatore di pronunciarsi nel merito.

VALENTINO, *relatore*. Proporrò un emendamento soppressivo in tal senso.

**LUSI (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

**PRESIDENTE.** Ne prendo atto e le do la parola.

**LUSI (PD).** Signor Presidente, parlo in dissenso dal Gruppo sull'emendamento 17.211.

Non solo non condivido una parte delle affermazioni rese dal senatore Maritati che ritengo sia intervenuto in dichiarazione di voto per il Gruppo su questo emendamento, ma è anche doveroso fare qualche precisazione. Cercherò di togliere meno tempo possibile. Se è vera una parte del percorso logico del senatore Maritati, segnalo che l'applicazione di questo ragionamento dovrebbe essere estesa a 360 gradi a qualsiasi livello di professione o di incarico che abbia rilevanza pubblica. Segnalo, invece, un elemento che non ho sentito - viceversa se è stato detto, chiedo scusa - che riguarda i colleghi presenti nell'Aula del Senato e della Camera. Segnalo cioè che i colleghi avvocati avrebbero la possibilità di autoregolamentarsi - come, ad esempio, fa il sottoscritto, e non è detto che sia un obbligo - scegliendo, durante l'attività parlamentare, di non presentarsi nelle sedi giurisdizionali dinanzi ad un giudice, per il famoso principio che se il soggetto che in quel momento ha la toga di avvocato è con un'altra toga colui che fa le leggi non può andare a dire al giudice come si applica la legge. È un principio banale.

Nella storia di questo Paese abbiamo visto addirittura Sottosegretari presentarsi dinanzi ai giudici. Ricordo il famoso onorevole Taormina che, mentre era Sottosegretario all'interno con una delega specifica relativa ad alcune delicate funzioni di rappresentanza dello Stato a tutela dei cittadini, difendeva boss mafiosi dinanzi ad autorevoli corti del nostro Paese. Se si entrasse in questa logica, signor Presidente, signora Sottosegretario, collega relatore, daremmo un altro segnale di grande «eleganza» nel rapporto tra la professione e i cittadini di questo Paese.

Senatore Maritati, la sua proposta, invece, con demagogia regala ancora una volta - per questo voto in dissenso spiegando le mie ragioni - la classe dei professionisti e degli avvocati alla destra. Il suo emendamento, senatore e collega, è un emendamento punitivo, che esclude invece di includere. Il collega Maritati - se il collega Vita si potesse spostare, ci farebbe una cortesia, anche se capisco che l'argomento discusso con il senatore Morri è troppo importante in questa fase - capirebbe che il segnale che manda, non solo a 230.000 avvocati, ma anche alle loro famiglie, ai collaboratori, ai praticanti e a una parte del Paese che non fa l'avvocato è esattamente il contrario della bontà della proposta. *(Applausi del senatore Perduca)*.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 17.211, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.212, identico all'emendamento 17.213.

**SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE).** Signor Presidente, intervengo non per sostenere le ragioni del senatore Maritati né per sostenere chi pensa che si consegna l'ordine degli avvocati alla destra - anche se so che non sarò ascoltato - ma perché credo che si vogliono mantenere i privilegi di una certa categoria. Mi chiedo come si possa pensare di continuare a far sì che io eserciti la professione in una città e poi di fatto mi iscriva in un'altra città, violando e aggirando la legge. *(Brusio)*. Come prevedevo, non vengo ascoltato.

**PRESIDENTE.** Scusi, senatore Serra, se la interrompo, ma devo fare un richiamo.

Occorre fare ordine e ognuno deve stare al proprio posto, altrimenti vi invito ad uscire dall'Aula. Non si riesce a sentire alcun intervento e quindi a capire. Il relatore e il Sottosegretario non sono in grado di ascoltare. Nessuno ascolta.

**SERRA** (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Credo ci sia una incompatibilità assoluta, perché in questo modo si aggira e si viola la legge, ed è facile farlo. Il fatto di essere avvocati e contemporaneamente anche magistrati onorari penso sia assolutamente incompatibile.

\***ICHINO** (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**ICHINO** (PD). Signor Presidente, vorrei solo osservare che, stando ai voti espressi dall'Aula sino a questo momento, abbiamo vietato la combinazione dell'attività forense a *part time* con l'attività di medico o di ingegnere a *part time*; ma al tempo stesso, abbiamo invece stabilito che è consentito fare il parlamentare a *part time* e l'avvocato nel resto del tempo. Allora, dal momento che tutto si può sostenere, chiedo un minimo di motivazione. Che cosa ci induce a ritenere che ciò che è incompatibile quando si tratta di fare l'ingegnere non lo è più quando si tratta di fare il parlamentare?

Sono stati portati diversi argomenti a sostegno della incompatibilità. Se ne possono portare altri a sostegno della compatibilità. Osservo, però, che qui nessuno ha spiegato perché quando si parla del medico, dell'ingegnere o della guida alpina, o di una qualsiasi altra attività, quella è vietata ma non è vietata quella del parlamentare. Allora sorge un sospetto di conflitto di interessi in questo voto: si è voluto ancora una volta tutelare un privilegio della casta (*Applausi del senatore Astore*), privilegio che in questo caso può anche corrispondere in ipotesi ad una esigenza reale e giustificata, ma occorre dire quale. In realtà si può fare insieme l'avvocato e il parlamentare, ma allora mi si deve spiegare per quale motivo non si possa fare insieme l'avvocato e l'ingegnere, l'avvocato e il medico, l'avvocato e la guida alpina.

Non ci avete dato questa spiegazione, ma non l'avete data neanche al Paese che invece ve la chiede. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore*).

**BERSELLI** (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BERSELLI** (PdL). Signor Presidente, mi sembra che l'intervento del collega Ichino proprio non ci azzecchi, per il seguente semplice motivo. Non si tratta in questo caso di non consentire all'avvocato di fare l'ingegnere o il medico. Si tratta di impedire all'avvocato, e solo all'avvocato, di fare il parlamentare. Tutti gli altri professionisti italiani potrebbero fare il parlamentare; solo ed esclusivamente l'avvocato non potrebbe farlo.

Allora mi domando: un magistrato, che svolge l'attività di parlamentare per cinque o dieci anni, al termine del mandato ritorna a fare il magistrato...

**INCOSTANTE** (PD). In questo caso, ritorna fare l'avvocato!

**BERSELLI** (PdL). ...mentre un avvocato che dovesse chiudere il proprio studio professionale per cinque o dieci anni andrebbe a chiedere l'elemosina. Questa è la differenza fondamentale. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

**GIAMBRONE** (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**GIAMBRONE** (IdV). Chiediamo la verifica del numero legale.

### **Verifica del numero legale**

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

*Omissis*

La seduta è tolta *(ore 12,35)*.

## Allegato A

### DISEGNO DI LEGGE

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (601 -711-1171-1198)

*Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:*

Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria (601)

Disciplina dell'ordinamento della professione forense (711)

Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare (1171)

Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (1198)

### ARTICOLO 16 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

#### Art. 16.

#### **Accantonato**

*(Iscrizione e cancellazione)*

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:
  - a) avere superato l'esame di abilitazione;
  - b) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;
  - c) godere del pieno esercizio dei diritti civili;
  - d) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 17;
  - e) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
  - f) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.
2. Il relativo accertamento è compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili.
3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del comma 1.
4. È consentita l'iscrizione ad un solo albo circondariale.
5. La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell'ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.
6. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di tre mesi dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 11. La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato. Costui può presentare entro venti giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di tre mesi di cui al primo periodo, l'interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell'iscrizione. Il provvedimento del CNF è immediatamente esecutivo.
7. Gli iscritti in albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.
8. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore generale:
  - a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;
  - b) quando l'iscritto non abbia prestato l'impegno solenne di cui all'articolo 7 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;
  - c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio continuativo della professione ai sensi dell'articolo 20;
  - d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'articolo 22, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente, salva la possibilità di iscrizione all'albo ordinario, sulla base di apposita richiesta.
9. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 11, 12 e 13, nei casi seguenti:

a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre un anno. L'interruzione è in ogni caso giustificata quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di adozione;

b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;

c) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo di avvocato, in quanto compatibili.

10. Gli effetti della cancellazione di cui al comma 9 si hanno:

a) con effetto costitutivo dalla data della delibera per i casi di cui al comma 9;

b) alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio sostitutivo.

11. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a dieci giorni. L'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.

12. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato.

13. L'interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di quindici giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.

14. L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da a) a e) del comma 1. Per le reinscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 6.

15. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'articolo 60.

16. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini del comma 14 è anche reinscritto nell'albo speciale di cui all'articolo 21 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo del tribunale al quale era assegnato.

17. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l'interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell'articolo 57. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva.

18. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell'ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.

## EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

### **16.200**

**MAZZATORTA, DIVINA**

#### **V. testo 2**

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea;».

### **16.200 (testo 2)**

**MAZZATORTA, DIVINA**

#### **Approvato**

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea;».

*Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «alle lettere» inserire la seguente: «0a),»*

### **16.201**

**MAZZATORTA, DIVINA**

#### **Ritirato**

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da non oltre cinque anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione;».

### **16.202**

**PORETTI, PERDUCA, BONINO**

#### **Respinto**

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

**16.203****MAZZATORTA, DIVINA****Ritirato**

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«*f-bis*) non avere compiuto il cinquantesimo anno di età alla data in cui sono stati indetti gli esami per l'abilitazione alla professione il cui superamento da titolo per l'iscrizione;».

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «e) ed f)» con le seguenti: «e), f) e f-bis)».*

**16.204****DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI, BIONDELLI (\*)****Accantonato**

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«*f-bis*) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**16.206****D'ALIA, SERRA****Accantonato**

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«*f-bis*. Non avere riportato condanne per i reati di cui all'art. 51 comma 3-*bis* del codice di procedura penale».

**16.205****CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI****Accantonato**

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«*f-bis*) non avere riportato condanna per taluno dei delitti non colposi fra quelli indicati dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e dagli articoli 368, 371, 372, 374, 374-*bis*, 377, 380 e 381 del codice penale, per delitti di falso o altro grave delitto;».

**16.207****GALPERTI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI****Accantonato**

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui al comma 1 dei professori di ruolo delle Università dello Stato dei settori scientifico-disciplinari di area giuridica, nonché dei magistrati dell'ordine giudiziario ordinario, militare o amministrativo oppure degli avvocati dell'Avvocatura dello Stato, che abbiano i requisiti previsti dal comma 1, lettere *b)*, *c)* *d)* *e)* ed *f)* e abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni non è necessario il requisito dell'avvenuto superamento dell'esame di abilitazione».

**16.208****MAZZATORTA, DIVINA****Approvato**

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 può essere subordinata dal Consiglio dell'ordine alla presentazione di apposita documentazione comprovante l'esercizio della professione nel paese di origine per un congruo periodo di tempo».

**16.209****PERDUCA, PORETTI, BONINO****Approvato**

Al comma 4 aggiungere in fine le parole: «salva la possibilità di trasferimento».

**16.210**

ICHINO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

**Ritirato**

Al comma 8, sopprimere la lettera b).

**16.211**

DELLA MONICA, ICHINO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

**Accantonato**

Al comma 8, sopprimere la lettera c).

**16.212**

PORETTI, PERDUCA, BONINO, MARITATI (\*)

**Accantonato**

Al comma 8, sopprimere la lettera c).

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**16.213**

PORETTI, PERDUCA, BONINO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI, INCOSTANTE

**Approvato**

Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: «quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di adozione» con le seguenti: «per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e paternità oltre che di adozione;».

**16.214**

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI, INCOSTANTE (\*)

**Ritirato (\*\*)**

Al comma 9, lettera a), dopo le parole: «quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di adozione» aggiungere le seguenti: «e per accertati motivi di salute».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

(\*\*) I firmatari dell'emendamento sottoscrivono l'em. 16.213

**16.215**

MAZZATORTA, DIVINA

**Ritirato**

Al comma 9, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al compimento del cinquantesimo anno di età».

**16.216**

CECCANTI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, NEROZZI

**Respinto**

Al comma 9, sopprimere la lettera b).

**16.217**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Respinto**

Al comma 9, lettera b), sopprimere le parole: «, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica».

**16.218**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Respinto**

Al comma 9, lettera b), sopprimere le parole: «, per la prima volta,».

### **16.219 (Testo corretto)**

MUGNAI

#### **Approvato**

Sostituire il comma 10 con il seguente:

- «10. Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno:
- a) dalla data della delibera per i casi indicati nel comma 9;
  - b) automaticamente alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio sostitutivo».

### **16.220**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

#### **Precluso**

Al comma 10, alinea, sopprimere le parole: «di cui al comma 9».

### **16.221**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

#### **Approvato**

Al comma 11 sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata».

### **16.222**

CAROFILIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

#### **Respinto**

Al comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e al Procuratore Generale presso la Corte d'appello».

### **16.223**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

#### **Respinto**

Al comma 13 sostituire le parole: «15 giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

### **16.224**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

#### **Approvato**

Al comma 13 sostituire le parole: «15 giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

### **16.225**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

#### **Respinto**

Sopprimere il comma 15.

### **G16.100**

PORETTI, PERDUCA, BONINO, ICHINO, SANGALLI

#### **Respinto**

Il Senato,

premessi che:

la proposta in esame riformula il novero delle incompatibilità degli avvocati, ampliandone in sostanza la portata e dettando, all'articolo 16, una disciplina generale che vieta lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o dipendente esercitata continuativamente o professionalmente, esclusi i lavori a carattere scientifico, letterario, artistico e culturale e lo svolgimento dell'esercizio effettivo di qualsiasi attività di impresa, lo svolgimento di qualsiasi attività di socio illimitatamente responsabile con poteri di gestione, di amministratore di società di persone esercenti attività commerciale, di amministratore unico o delegato di società di capitali esercenti attività commerciale, presidente o consigliere di amministrazione di tali società con effettivi poteri individuali di gestione, lo svolgimento dell'attività di ministro di culto;

sono invece, previste deroghe al regime di incompatibilità per insegnanti, professori e ricercatori in materie giuridiche;

considerato che:

per quanto concerne la possibilità di iscrizione ad altri albi, la proposta in esame consente l'iscrizione soltanto nell'elenco dei pubblicisti e dei revisori contabili, ma non vieta espressamente

l'iscrizione in un altro albo o elenco, sebbene dichiarati incompatibile la professione di avvocato con lo svolgimento di qualsiasi altra attività professionale;

in questa ottica l'Autorità Antitrust non ritiene necessarie né proporzionali, rispetto alla garanzia dell'autonomia degli avvocati o alla tutela dell'integrità del professionista, le incompatibilità a svolgere altre attività di lavoro autonomo o dipendente, anche *part-time*;

l'Antitrust, inoltre, sottolinea come non si colga giustificazione dell'imposizione del limite all'iscrizione degli avvocati in altri albi professionali, posto che, in base al principio di responsabilità professionale specifica, l'avvocato, ove svolga attività forense, deve conformarsi alla relativa disciplina. Ciò, di per sé, garantisce la correttezza e la responsabilità del professionista;

secondo l'Antitrust, le situazioni di conflitto di interessi che dovessero eventualmente emergere nello svolgimento di diverse attività professionali, possono essere risolte con la previsione di strumenti proporzionati, ricorrendo, ad esempio, alle regole di correttezza professionale e a conseguenti obblighi di astensione dallo svolgimento dell'attività in conflitto,

impegna il Governo:

- a tenere conto di quanto ricordato dall'Autorità, secondo cui la disciplina dell'esercizio delle attività professionali, per essere coerente con i principi di concorrenza, richiederebbe l'eliminazione di tutte quelle incompatibilità non necessarie e non proporzionate rispetto agli obiettivi che con le stesse si intendono perseguire;

- a rivedere i criteri che determinano le incompatibilità, dato che esse limitano le scelte professionali per tutti quei soggetti che sono dotati dei requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento di una professione e determinano inevitabilmente una limitazione del numero dei soggetti che possono offrire il servizio, determinando in questo modo situazioni potenzialmente foriere di un innalzamento del costo delle prestazioni.

## ARTICOLO 17 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

### Art. 17.

#### *(Incompatibilità)*

1. La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicitari e nel registro dei revisori contabili;

b) con l'esercizio effettivo di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile, o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con effettivi poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari;

d) con la qualità di ministro di culto;

e) con qualsiasi attività di lavoro subordinato pubblico o privato anche se con orario di lavoro limitato.

## EMENDAMENTI

### **17.200**

**PERDUCA, PORETTI, BONINO**

#### **Respinto**

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «La professione di avvocato» aggiungere le seguenti: «, salva la possibilità ad essere sospesi dall'esercizio professionale secondo il dettato dell'articolo 19,».

### **17.201**

**ICHINO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI**

#### **Respinto**

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

**17.202**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Respinto**

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dei dottori» con le seguenti: «e negli elenchi dei».

**17.203**

BENEDETTI VALENTINI

**Approvato**

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «effettivo».

**17.204**

CARUSO

**Respinto**

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole da: «nelle procedure», fino alla fine della lettera.

**17.205**

BENEDETTI VALENTINI

**Approvato**

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «effettivi».

**17.206**

LEGNINI

**Approvato**

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per gli enti e consorzi pubblici, nonché per le società a capitale interamente pubblico».

**17.207**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

**Respinto**

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) con la qualità di imprenditore agricolo professionale;».

**17.208**

DELLA MONICA, ICHINO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, MARINO IGNAZIO, MORANDO, PORETTI, TONINI, NEROZZI

**Respinto**

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

**17.209**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Id. em. 17.208**

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

**17.210**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Approvato**

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «o privato».

**17.211**

DELLA MONICA, CASSON, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

**Respinto**

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) con l'esercizio del mandato parlamentare;».

**17.212**

D'ALIA, SERRA

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) con la magistratura non togata».

**17.213**

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) con la magistratura non togata».

**17.214**

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora l'esercizio di una attività incompatibile, ancorché non rilevato dal Consiglio dell'Ordine, abbia avuto carattere di prevalenza rispetto all'esercizio della professione di avvocato, la Cassa nazionale di previdenza forense può dichiarare, senza limiti temporali, l'inefficacia dell'iscrizione ai fini previdenziali, secondo quanto previsto nell'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319. La prevalenza è definita dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza forense con la delibera che determina i requisiti per l'esercizio continuativo della professione. La prevalenza sussiste sempre per il compimento di attività di lavoro subordinato. La Cassa dà notizia della delibera di inefficacia al Consiglio dell'ordine di iscrizione dell'avvocato».

**17.215**

MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, NEROZZI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel periodo corrispondente all'esercizio del mandato parlamentare, l'avvocato che sia membro di una delle Camere non può assumere la difesa di soggetti nei confronti dei quali si proceda per taluno dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies, 380, 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché 317, 318, 319-ter, 320, 322-bis, 323 del codice penale».